Onorevoli Senatori. –

Art. 1

(Rateizzazione debiti tributari)

Con il comma 1 dell'articolo in esame viene ad essere abrogato il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In particolare il citato comma 7 stabilisce che - in caso di decadenza dalla rateazione, prevista per il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità - il debito residuo non può più essere oggetto di ulteriore rateazione. Con la soppressione del citato comma 7, qualora il contribuente decada dal beneficio derivante dalla rateazione, all'atto della ricezione della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo potrà richiedere all'agente della riscossione la dilazione prevista dall'art.19 del DPR 602 del 1973, favorendo quindi l'adesione spontanea anche nei casi di momentanea difficoltà.

La disposizione di cui al comma 2 modifica il sistema di rateazione prevedendo, innanzitutto, all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973: a) la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità oggi ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa); b) che non vi sia decadenza dal beneficio per il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, ma solo in presenza di inadempimento al versamento di due rate consecutive; c) che, fatte salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione, da tale momento è inibita la possibilità di adottare la misura cautelare.

Il comma 3 prevede che i piani di rateazioni a rata costante per le somme iscritte a ruolo, già concessi dagli agenti della riscossione, continuino ad esplicare effetti. Nessun danno deriva per i debitori, in quanto qualora gli stessi, per il peggioramento della loro situazione economica, non siano in grado di onorare il piano già in essere, potranno chiedere una rateazione in proroga anche a rata crescente.

Il comma 4 prevede che per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, i debitori che versino in situazioni di obiettiva difficolta economica, possano chiedere a questi, ancorché intercorra contenzioso, ovvero già fruiscano di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.

Il comma 5 apporta una modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Oggi, il contribuente ammesso ad una rateizzazione del suo debito tributario viene dalla legge considerato un inadempiente e pertanto escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Si intende porre rimedio a questa situazione, giacchè in sostanza il contribuente è in realtà adempiente (ancorchè a rate).

Gli uffici finanziari, rilasciando le occorrenti certificazioni, dovranno in futuro specificare l'effettiva situazione in cui versa il contribuente. Non si intenderanno scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti.

Art. 2 (Comunicazioni e adempimenti formali)

Nell'attuale sistema tributario è possibile accedere ad alcuni regimi fiscali speciali ovvero fruire di particolari benefici tributari previa presentazione di un'apposita comunicazione oppure a seguito di un adempimento di carattere formale.

Trattasi, ad esempio, del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali (articoli 115 e 116 del TUIR e decreto ministeriale 23 aprile 2004), del consolidato fiscale (articoli dal 117 al 129 del TUIR e decreto ministeriale 9 giugno 2004), nonché delle disposizioni di favore introdotte per gli Enti di tipo associativo (articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972).

Con il comma 1 della presente disposizione, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, si intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento di cui il contribuente stesso abbia avuto formale conoscenza.

In tali ipotesi, tuttavia, è necessario provvedere al contestuale pagamento della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 nella misura minima prevista dalla disposizione (258,00 euro).

La norma in esame, che in altre parole intende salvaguardare il contribuente in buona fede, è strutturata in modo tale da sanare quei soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento.

Con il comma 2 si fanno salve le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che intendono partecipare al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito per le persone fisiche e le successive integrazioni documentali, previste con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando la verifica degli ulteriori presupposti per beneficiare del riparto.

Tale disposizione è in linea col principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, sancito dall'articolo 10 della legge n. 212 del 2000, nonché, laddove compatibile, con quello contenuto nell'articolo 1 del DPR n. 442 del 1997, secondo cui "l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività".

In ottemperanza ai principi richiamati, il comma 3 prevede, altresì, l'aggiunta di un comma all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al fine di attenuare gli effetti della mancata indicazione in dichiarazione dell'attribuzione dell'eccedenze d'imposta nel caso in cui questa venga ceduta dal consolidato al soggetto consolidante per il pagamento di propri debiti tributari. Con la modifica proposta si evita in sostanza che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato – compilata dall'ente o società consolidante – dei dati del cessionario-consolidante, determini l'inefficacia della cessione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 nella misura massima stabilita.

Il comma 4 modifica l'articolo 1 del decreto legge n. 746 del 1983. In particolare la legge finanziaria per l'anno 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), ha introdotto l'obbligo, a carico dei destinatari delle dichiarazioni d'intento (cedente/fornitore), di trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria la comunicazione relativa alle dichiarazioni di intento ricevute dai propri cessionari che intendono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'IVA (articolo 8,comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972). Il legislatore, attribuendo l'obbligo di comunicazione ad un soggetto diverso da colui che emette le dichiarazioni d'intento, ha predisposto un efficace strumento di garanzia circa la regolare trasmissione delle informazioni ivi contenute, al fine di contrastare le frodi IVA. Con la norma in commento si prevede l'obbligo della trasmissione delle comunicazioni in questione, non più entro il giorno 16 del mese successivo alla ricezione, bensì entro il termine della prima liquidazione IVA (mensile o trimestrale) nella quale sono ricomprese le forniture effettuate in sospensione d'imposta in dipendenza delle dichiarazioni d'intento.

La modifica normativa di cui al comma 5 è volta ad allineare la disciplina fiscale alla disciplina civilistica prevista nel capo VIII, del codice civile in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali, così come sostituto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

In particolare, a seguito della riforma del diritto societario, gli articoli 2484 e 2485 del codice civile dispongono che gli effetti dello scioglimento della società di capitali si producono:

- dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 2484:
- dalla data di iscrizione della deliberazione dell'assemblea nell'ipotesi prevista dal numero 6) del primo comma dall'articolo 2484 del codice civile;
- dalla data di iscrizione del decreto del tribunale con cui sono accertate le cause di scioglimento nell'ipotesi di cui all'articolo 2485, comma 2, del codice civile.

Si propone, quindi, di modificare l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, facendo decorrere i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo antecedente alla messa in liquidazione della società, dalla data delle iscrizioni di cui sopra.

Con riguardo alle imprese individuali l'articolo si allinea con quanto già previsto dall'articolo 182, comma 1, ultimo periodo del Tuir, ai sensi del quale "Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".

Il comma 3-bis a sua volta disciplina gli effetti fiscali della revoca della liquidazione, prevista dall'art. 2487-ter del codice civile che, al secondo comma dispone che "La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445."

Al tal fine la norma, come modificata, prevede che, quando la revoca ha effetto prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo cd. "ante-liquidazione", ovvero della dichiarazione relativa alla residua frazione del medesimo periodo d'imposta, non esiste alcun obbligo, in capo al liquidatore o al rappresentante legale, di presentare le dichiarazioni contemplate dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, e 3, del dPR n. 322 del 1998.

Nonostante la disciplina civilistica attribuisca alla revoca dello stato di liquidazione efficacia ex tunc, l'ultimo periodo del novello comma 3-bis per evidenti necessità di certezza della norma tributaria, dispone che restano fermi, in ogni caso, gli effetti prodotti dalle dichiarazioni già

presentate prima che la revoca abbia avuto effetto. Conseguentemente anche le imposte versate a titolo provvisorio si cristallizzano in via definitiva.

Unica eccezione è l'ipotesi in cui la revoca sopraggiunga quando la dichiarazione "anteliquidazione" sia già stata presentata, ma prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui è iniziata la liquidazione. In tal caso i dati dichiarati ai sensi del comma 1 andranno riepilogati nella dichiarazione ordinaria da presentare per l'intero periodo d'imposta, e le imposte già versate andranno scomputate da quanto complessivamente dovuto.

La disposizione di cui al comma 6 semplifica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli adempimenti previsti a carico dei soggetti passivi IVA relativi alla comunicazione delle operazioni, rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, di importo superiore ai 3.000 euro al fine di superare le difficoltà operative più volte segnalate dagli operatori economici e dalle loro associazioni di categoria legate all'obbligo di comunicare all'Agenzia i dati relativi alle singole operazioni effettuate e ricevute.

La norma prevede, quindi, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto soggette all'obbligo di fatturazione, la comunicazione dell'importo complessivo delle operazioni attive e passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore riferite all'anno per il quale sussiste l'obbligo di comunicazione.

In particolare, gli operatori economici dovranno trasmette all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo delle operazioni attive effettuate nei confronti di ciascun cliente e delle operazioni passive poste in essere nei confronti di ciascun fornitore.

Pur riducendo il livello di dettaglio delle informazioni disponibili, la previsione consente, comunque, all'Amministrazione finanziaria, mediante apposite incroci dei dati delle cessioni e degli acquisti e delle prestazioni rese e ricevute, l'effettuazione di apposite analisi del rischio funzionali alla selezione dei soggetti passivi IVA da sottoporre a controllo.

Peraltro la disposizione normativa non modifica l'adempimento comunicativo relativo alle cessioni e/o alle prestazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura in quanto continua a sussistere la soglia stabilita dal comma 1 dell'art. 21 del d.l. n. 78/2010, euro 3.600, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, in tali casi, l'obbligo di comunicazione dei dati riferiti alla singola operazione, secondo le disposizioni attuative esistenti.

Il comma 7 dell'articolo in esame modifica il DPR n. 600 del 1973. Il vigente quarto comma dell'articolo 58 del DPR 600 del 1973 prevede, infatti, l'obbligo di indicare in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari, il comune di domicilio fiscale con la precisazione dell'indirizzo. In considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi le informazioni sul domicilio fiscale sono già disponibili nell'Anagrafe Tributaria è possibile prevedere una semplificazione degli adempimenti dei cittadini. Viene conseguentemente soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'art 60, il quale prevede che "Se la comunicazione è stata omessa, la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale". Quest'ultima previsione, peraltro, è stata sostanzialmente superata dalle modifiche apportate all'articolo 60, terzo comma, dall'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Al fine di ridurre gli adempimenti delle imprese il comma 8 prevede che l'obbligo, di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, di comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità

privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 sia limitato ai soli casi in cui le operazioni in parola siano di importo superiore ad euro 500.

Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concedono agli operatori indicati nelle lettere da a) ad e) di avvalersi della facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione telematica, da effettuarsi solo in caso di avvenute movimentazioni, dei dati delle contabilità.

Va evidenziato che i depositari autorizzati del settore dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche già trasmettono telematicamente i dati delle contabilità con cadenza giornaliera, ai sensi delle Determinazioni Direttoriali attuative del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

I destinatari registrati, gli speditori registrati e gli esercenti i depositi commerciali già trasmettono telematicamente i dati delle contabilità con cadenze temporali diverse dalla giornaliera, ai sensi delle Determinazioni Direttoriali attuative del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il provvedimento estende la facoltà in argomento anche agli operatori che, pur non soggetti all'obbligo di trasmissione telematica delle contabilità, decidano di uniformarsi alle procedure previste dalla telematizzazione delle accise.

La disposizione rinvia ad appositi provvedimenti dell'Agenzia delle dogane per:

- disciplinare i tempi e le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli operatori finora non ricompresi nella telematizzazione delle accise;
- regolamentare la gestione e la conservazione dei dati trasmessi telematicamente;
- impartire le istruzioni per la stampa dei dati delle contabilità da esibire su richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

La norma va incontro alle aspettative dell'utenza riguardo ad una sostanziale riduzione degli oneri amministrativi che ripaghi degli sforzi organizzativi per realizzare un sistema automatizzato di gestione contabile dei depositi.

Corre l'obbligo di precisare che l'invio telematico dei dati delle contabilità assolve a tutti gli obblighi di legge previsti in materia dalle norme di settore, poiché tali transazioni contengono tutte le informazioni necessarie ai competenti organi di controllo.

I vantaggi della proposta possono essere così sintetizzati:

- dematerializzazione dei registri cartacei con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori e risparmio di risorse per l'Agenzia delle dogane (eliminazione del front-office per la richiesta/vidimazione/controllo dei registri cartacei);
- drastico miglioramento della qualità dei dati derivante dai controlli formali e di coerenza effettuati per via telematica con conseguente miglioramento della compliance e riduzione del contenzioso;
- miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della tempestività dei controlli: acquisendo per via telematica le informazioni concernenti le movimentazioni di deposito è possibile impostare una politica dei controlli basata sulla gestione automatizzata del rischio e trarre i medesimi benefici ottenuti dalla politica dei controlli attuata nel settore dogane;
- incentivazione all'innovazione aziendale a tutto beneficio di una complessiva riduzione del digital divide.

Con il comma 11 si introducono semplificazioni nel settore birraio artigianale (fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri) prevedendo che l'accertamento del prodotto venga effettuato dal depositario sulla base della quantità inviata al confezionamento, eliminando l'installazione di contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

Relativamente a quanto disposto per la generalità dei birrifici, viene individuata per le fabbriche in argomento una diversa condizione di immissione in consumo, non di birra condizionata ma di birra avviata al condizionamento. Considerando immessa in consumo la birra nel momento che è avviata al confezionamento, ne deriva che il prodotto è detenuto ad imposta assolta e che non trovano applicazione le disposizioni relative alle rotture degli imballaggi ed alle tolleranze sul loro volume. In tal modo è eliminato l'onere del magazzino fiscale.

Tale previsione non è in contrasto con la normativa comunitaria che prevede la tassazione sul volume in genere (e non su quello delle confezioni).

Il comma 12 adegua le disposizioni del regolamento di applicazione riscrivendo l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153. In questo modo, al regolamento viene eliminato l'obsoleto riferimento all'«attiguo locale di mescita e di minuta vendita».

Allo scopo di garantire un uniforme trattamento in ambito nazionale, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di controllo vengono demandati, anziché a valutazioni da effettuare caso per caso, come previsto nel citato decreto, ad un atto di carattere generale individuato in una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane. Con lo stesso atto di natura generale saranno definite anche le modalità di accertamento e contabilizzazione, anche in vista degli obblighi inerenti la trasmissione telematica delle stesse e la loro tenuta informatizzata.

Con il comma 13 si semplificano gli adempimenti per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili, prevedendo, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, un controllo documentale in luogo dell'esperimento della verifica tecnica – fiscale sull'impianto.

Art. 3

(Facilitazioni per imprese e contribuenti)

Il comma 1 dell'articolo in esame, con la finalità di agevolare l'attività delle imprese italiane, prevede che per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso imprese che operano nel settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi della UE ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, così come recentemente modificate dall'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha posto il divieto del contante al di sopra della soglia di mille euro.

Detta deroga alle previsioni generali in materia di limitazioni all'uso del contante opera solo se il cedente del bene o prestatore del servizio provvede, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, ad acquisire fotocopia del documento di identità del cessionario e/o del committente, nonché apposita autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'acquirente non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi della UE ovvero dello Spazio economico europeo e che abbia la residenza al di fuori del territorio dello Stato.

Inoltre, lo stesso cedente o prestatore del servizio, per non incorrere nella violazione del detto obbligo, deve versare tempestivamente il denaro contante incassato in un conto corrente ad esso

intestato presso un operatore finanziario e consegnare all'operatore stesso fotocopia del documento di identità del cliente e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

Il comma 2 prevede che la disposizione di cui al comma precedente opera solo a condizione che i cedenti o i prestatori inviino apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate. Le modalità di comunicazione saranno determinate con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 3 stabilisce il differimento al 1° maggio 2012 dell'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 € tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.

Il comma 4 prevede che la disposizione di cui al comma precedente non sia applica nei riguardi di coloro che si sono già uniformati alla nuova disciplina.

Il comma 5 apporta modifiche al DPR n. 600 del 1973, modificando i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego ed interviene specificamente nella materia dell'espropriazione immobiliare, fissando la soglia di ventimila euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare tale espropriazione.

In particolare, il nuovo comma 1-bis dell'art. 77 chiarisce definitivamente, le finalità di garanzia dell'istituto, che rende autonoma l'esperibilità della cautela, non necessariamente preordinata all'esecuzione.

Essa, invero, ha lo scopo proprio di impedire, in primo luogo, che siano pregiudicate le ragioni creditorie degli enti impositori per i quali l'agente della riscossione procede, nel caso in cui altri creditori avviino l'espropriazione o impongano altri vincoli reali sul bene gravato dalla cautela. Ha, del pari, la finalità di assicurare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all'esproprio promosso da altri e, nell'ipotesi di fallimento del debitore, di consentire all'agente della riscossione di soddisfarsi ugualmente con prelazione sul ricavato. L'iscrizione in parola comporta, inoltre, il "diritto di sequela". Il debitore resta, infatti, libero di disporre del bene ipotecato, ma il trasferimento eventualmente disposto nonostante l'iscrizione della cautela non è opponibile all'agente della riscossione, che può soddisfarsi sul bene acquisito da terzi.

I commi 6 e 7 regolano poi l'entrata in vigore del nuovo comma 1-bis dell'articolo 77 e l'abrogazione dell'assetto vigente, che prevede la possibilità di ipotecare i beni di proprietà del debitore in presenza di soglie diverse. Possibilità che, pur astrattamente consentita, risulta assolutamente depotenziata e, comunque, di complessa applicazione, suggerendo l'opportunità di individuare un limite unico, fissato, per l'appunto, nel predetto importo di euro ventimila.

Il comma 8, introduce, a fini di semplificazione e soprattutto in considerazione della modesta rilevanza degli importi considerati, la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali. La rilevanza dell'evento registrazione viene precisata in senso conforme alle modifiche già apportate con l'art.7, comma 2, lettera s) del decreto legge n. 70/2011, come chiarite dalla relativa relazione di accompagnamento.

Il comma 9 chiarisce che la precedente disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129, aveva fissato in lire 32.000 (euro 16,53) il limite minimo al di sotto del quale abbandonare la riscossione dei crediti tributari erariali e locali. Per le medesime ragioni di economicità ed efficienza, tenendo conto del tempo trascorso e del fisiologico incremento dei costi complessivi dell'attività di controllo e riscossione, il comma 10 fissa un nuovo limite al di sotto del quale non si procede all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

Il comma 11 precisa che al fine di evitare comportamenti elusivi e abusi, il nuovo limite – da considerarsi con riferimento a ciascun credito tributario relativo a ciascun periodo d'imposta – non opera in caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento. Per consentire i necessari adeguamenti procedurali, la decorrenza della norma è fissata al 1º luglio 2012.

Il comma 12 è finalizzato a semplificare gli adempimenti uniformando le modalità di arrotondamento degli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, rispetto a quanto previsto per le altre dichiarazioni. In tal modo, si ottiene anche una maggiore efficienza dei programmi di controllo automatizzato delle dichiarazioni e dei versamenti, dove i valori sono esposti con l'indicazione dei centesimi di euro.

Il comma 13 apporta modifiche alla disciplina delle officine elettriche. In particolare negli ultimi tempi, a seguito dell'introduzione di specifici contributi statali all'installazione e all'acquisto dell'energia elettrica prodotta, si è registrato, presso gli Uffici delle dogane, un notevole incremento di operatori che richiedono l'attivazione di officine elettriche per uso proprio, azionate da fonti rinnovabili, con potenze installate inferiori a 100 kW. La procedura per pervenire al rilascio della licenza di esercizio nonché quella di gestione dell'officina elettrica, in assenza di specifiche disposizioni di semplificazione, appare eccessivamente onerosa a fronte del gettito tutelato. Infatti, ai soggetti obbligati sono prescritte tutte le incombenze previste per il controllo di officine elettriche molto più significative dal punto di vista produttivo e di rischio fiscale per l'erario. Inoltre, le predette incombenze, sì rivelano particolarmente gravose per gli uffici che sono chiamati, ad esempio, a controllare l'esattezza della dichiarazione, la regolarità dei versamenti mensili delle rate di acconto, a rilasciare periodicamente il registro di lettura dei contatori nonché a verificare l'avvenuto controllo periodico della taratura dei contatore stesso. Per tali motivazioni, la disposizione in esame è tesa a prevedere la possibilità per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100kW, di poter corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

Con il comma 14 si introducono modifiche al decreto legge n. 201 del 2011. L'art. 11-bis inserito nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in sede di conversione, al fine di realizzare una riduzione delle spese di *compliance*, assicurando al tempo stesso qualità ed efficienza delle procedure, ha previsto che l'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche alle banche ed agli intermediari finanziari, siano formalizzate, nell'ambito di un procedimento, secondo le seguenti modalità:

- a) preventivo accesso all'Archivio dei rapporti di cui al D.P.R. n. 605/1973;
- b) richiesta effettuata secondo procedure compatibili con quelle già in uso dalle banche e dagli intermediari finanziari ed adottate ai fini e secondo le modalità previsti dall'art. 32, comma 3, D.P.R. n. 600/1973;
- c) richieste e relative risposte da effettuare esclusivamente in via telematica.

Poiché le medesime esigenze riguardano anche le imprese del settore assicurativo, obbligate, a decorrere dal 30 giugno 2012, ad effettuare le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari dei

dati attinenti alle polizze di ramo III e alle polizze di capitalizzazione la norma integra l'art. 11-bis con l'inserimento nello stesso delle imprese di assicurazione.

Con il comma 15 si abroga il comma 35- oties, dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tale comma ha introdotto un'imposta di bollo pari al 2 % dell'importo trasferito con ogni singola operazione sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti di attività finanziaria.

Tale disposizione determina un aumento dei costi di transazione delle rimesse e ciò pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo – adottato formalmente nel vertice G20 di Cannes su proposta dell'Italia – della riduzione del costo medio globale di trasferimento delle rimesse dal 10% al 5% in 5 anni (c.d. obiettivo 5 per 5) che, ove conseguito, comporterebbe un aumento netto annuo dl reddito dei migranti e delle loro famiglie di circa 15 miliardi di dollari USA.

In particolare la disposizione che si vuole abrogare rischia di mettere in discussione la leaderschip internazionale italiana sul tema della riduzione di costo di invio delle rimesse stesse.

La Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo del Vertice G8 de L'aquila prevede l'impegno comune a facilitare un più efficiente trasferimento e miglior uso di flussi di rimesse e a favorire la cooperazione tra le organizzazioni nazionali ed internazionali in questo ambito.

La proposta di abrogazione nasce, quindi, dall'esigenza di mantenere la coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a livello internazionale ed evitare, inoltre, una significativa contrazione del volume delle rimesse verso i Paesi extracomunitari, motivabile con la migrazione di ingenti flussi monetari dai canali di trasferimento ufficiali a quelli non autorizzati, privi di forme di controllo, tracciabilità, protezione e tassazione. Tale deviazione di flussi monetari su canali illegali è stimato in 2 miliardi di euro su base annua.

E' già previsto che, per esigenze di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella G. U.

Il comma 16 estende tale previsione anche ai provvedimenti del Direttore generale di AAMS.

Art. 4

(Fiscalità locale)

Il comma 1 è diretto ad allineare il termine del 20 dicembre - fissato, esclusivamente ai fini dell'acconto, dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 360 del 1998, per la pubblicazione, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, delle deliberazioni di variazione dell'aliquota relativa all'addizionale - con quello stabilito dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, relativo alla pubblicazione delle delibere di variazione dell'addizionale. Quest'ultima disposizione stabilisce che dette delibere, a partire dall'anno 2011, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno della loro pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze solo se detta pubblicazione avviene entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. La norma proposta prevede lo spostamento di tale termine al 20 dicembre coordinandola quindi con quello previsto per l'acconto stesso, semplificando in tal modo gli adempimenti da parte dei comuni e garantendo allo stesso tempo ai contribuenti ed ai sostituti di imposta un più agevole monitoraggio delle informazioni presenti sul sito del Ministero.

Il comma 2 consente la variazione delle aliquote concernenti l'imposta sulla RCA non solo alle province ubicate nel territorio delle regioni a statuto ordinario ma anche a quelle appartenenti alle autonomie speciali. La problematica emerge dal fatto che la lettura sistematica delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 68 del 2011, rende applicabile le norme in esso contenute esclusivamente alle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario.

Tale stato di cose non è mutato neppure a seguito dell'abrogazione del comma 5, dell'art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 2011, intervenuta ad opera dell'art. 28, comma 11-bis, del D.L. n. 201 del 2011. Il comma 5 richiamava la necessità di attuare le disposizioni dell'art. 17, relativamente all'imposta RCA ed all'imposta provinciale di trascrizione (IPT), sulla base dei tavoli di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009. L'eliminazione del citato comma 5, non ha risolto la questione dell'applicabilità delle disposizioni dell'art. 17, poiché l'ambito operativo del Capo II del D. Lgs. n. 68 del 2011, è limitato alle province delle regioni a statuto ordinario.

Occorre precisare che l'adozione delle deliberazioni da parte delle province delle autonomie speciali pone dei gravi problemi, poiché il Ministero dell'economia e delle finanze deve pubblicare sul sito le deliberazioni in questione e proporre l'impugnativa nel caso in cui la provincia non intenda annullare l'atto.

Le variazioni di aliquota hanno effetto, a norma dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 68 del 2011, a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della deliberazione sul sito. Gli assicuratori, di conseguenza sono tenuti ad applicare le nuove aliquote che, nel caso in cui fossero riconosciute illegittime dal TAR a seguito dell'impugnativa del Ministero dell'economia e delle finanze, comporterebbero problematiche di rimborso nei confronti dei contribuenti.

Pertanto, la norma in esame è diretta ad estendere l'applicabilità delle norme relative all'imposta RCA su tutto il territorio nazionale e consente di superare le problematiche appena descritte.

L'articolo 3, comma 1 del decreto 22 novembre 2005 ha previsto, per consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire strumenti conoscitivi per l'azione accertativa dei comuni, per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, un contributo dell'1 per mille del gettito ICI, entro il 30 aprile di ogni anno all'ANCI.

A seguito della soppressione dell'ICI e dell'introduzione dell'IMU il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 sarà il comune a versare entro il 30 aprile di ogni anno il contributo dell'1 per mille del gettito IMU all'ANCI.

Il comma 4 prevede l'abrogazione, a decorrere dall'anno di imposta 2012, delle disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali. La sospensione del potere in esame è stata dapprima prevista fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno (art. 1 c. 7 D.L. n. 93/08) e successivamente confermata sino all'attuazione del federalismo fiscale (D.L. n. 112/08 e legge n. 220/10).

L'abrogazione si rende indispensabile per superare l'incertezza che si venuta a determinare in ordine alla permanenza del "blocco", nonché in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 1 del decreto legge n. 93 del 2008 (esenzione ICI prima casa), evitando così inutili contenziosi.

La disposizione fa, tuttavia, salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del decreto in commento.

Il decreto legge n. 93 del 2008 prevedeva l'esclusione dall'ICI dell'abitazione principale del soggetto passivo e disponeva il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta. Tale disposizione è stata abrogata dal decreto legge n.201 del 2011 in relazione all'avvenuta anticipazione sperimentale dell'IMU, facendo venir meno anche ai comuni ricadenti nelle Regioni a Statuto Speciale, la possibilità di attribuzione del rimborso della minore imposta pur se non

interessati dall'attuazione del federalismo fiscale municipale e che, invece, conservano il diritto a tale restituzione.

Con il comma 5 della norma in esame si conferma espressamente tale diritto, nei confronti dei comuni sopra richiamati.

Il comma 6 della disposizione consente al Ministero dell'interno di erogare per l'anno 2012 agli enti locali i trasferimenti erariali ancora dovuti da parte dello stesso Ministero. Ciò in quanto il sistema del federalismo fiscale (per province e comuni) si applica solo agli enti delle Regioni a statuto ordinario, mentre gli enti locali delle Regioni a statuto speciale sono ancora beneficiari (pur se in forme diverse) di contributi erariali. Inoltre, anche per gli enti locali delle Regioni a statuto ordinario vi sono trasferimenti - anche se residuali - ancora erogati da parte del Ministero dell'interno. La norma pertanto, abilita il Ministero dell'interno a determinare ed erogare i trasferimenti, consentendo a numerosi enti di fare fronte a gravi carenze di liquidità.

I commi 7, 8 e 9 introducono modifiche alla disciplina sull'acconto sulle risorse dovute ai Comuni da parte del Ministero dell'interno. In particolare le disposizioni sono finalizzate: ad evitare il ricorso da parte dei Comuni ad onerose anticipazioni di tesoreria, che potrebbero rendersi necessarie a seguito di carenze di liquidità, considerati i tempi non brevi necessari per l'attuazione delle norme in materia di federalismo municipale per l'anno 2012 ed a rendere più efficace la sanzione a carico di Province e Comuni strutturalmente deficitari che non rispettano le prescrizione previste a loro carico dall'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con i commi 10 e 11 si propone la soppressione nei territori degli enti a statuto speciale - nei territori facenti parte degli enti a statuto ordinario l'imposta è già venuta meno a decorrere dal 1 gennaio 2012 - dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica (uso abitativo) in favore dei Comuni, nonché delle Province (uso non abitativo).

Così tenuto conto del fatto che i decreti delegati sul federalismo fiscale hanno già soppresso l'addizionale nei territori delle regioni a statuto ordinario, si avrà la soppressione completa dell'addizionale, garantendo la piena compatibilità delle norme nazionali con l'ordinamento comunitario nonché equità sull'intero territorio nazionale.

Il comma 12 affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell'IRAP relative a periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto legge, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/73.

Questo a completamento della disciplina (D.L. 201/11) che ha introdotto la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP gravante sul costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato.

Art. 5

(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)

La disposizione di cui al comma 1 prevede la possibilità di pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012, invece che entro il 31 marzo, eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011, al fine di tenere compiutamente conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica. Il breve prolungamento del termine si rende necessario per consentire la messa a punto degli indicatori di coerenza ai fini della applicazione del nuovo regime premiale introdotto dall'art. 10, commi 9 e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Con i commi 2 e 3 vengono anticipati i versamenti esclusivamente dell'imposta di bollo virtuale (al 16 aprile) e dell'imposta sulle assicurazioni (al 16 maggio).

I commi 4, 5 e 6 recano modifiche al Sistema informativo della fiscalità. In particolare il rapporto tra la Sogei e le Strutture dell'Amministrazione Finanziaria si configura come "rapporto in house" (vedi parere del Consiglio di Stato n. 85/2009) ed è regolato da un Contratto quadro. Mentre è in corso l'iter procedurale finalizzato alla stipula del nuovo Contratto quadro 2012-2017, le Strutture dell'Amministrazione finanziaria stanno operando sulla base della proroga del contratto quadro 2006/2011, con scadenza al 29 febbraio 2012.

Considerato che l'iter procedurale finalizzato alla stipula del nuovo Contratto quadro non potrà concludersi entro la data del 29 febbraio, è necessario assicurare che, nelle more, siano resi all'Amministrazione Finanziaria i servizi informatici necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e il conseguimento degli obiettivi istituzionali.

Il comma 4 è finalizzato a garantire la continuità dei servizi di gestione del sistema informativo della fiscalità attraverso la proroga tecnica degli istituti contrattuali in essere (contratto quadro vigente e relativi atti esecutivi delle singole Strutture), fino al completamento dell'iter procedurale che condurrà alla stipula del nuovo Contratto quadro.

Il comma 5 prevede l'adeguamento dei massimali contrattuali in relazione all'estensione del periodo di proroga e, al fine di garantire l'economicità delle prestazioni, dispone che siano utilizzati gli strumenti di revisione già individuati nel contratto quadro (benchmarking periodico dei prezzi) per ridurre appropriatamente i corrispettivi unitari dei servizi.

Il comma 7 vale a chiarire il rapporto funzionale che intercorre fra le attività di elencazione di enti e soggetti a fini statistici da parte di ISTAT e le manovre di finanza pubblica che riflettono i loro effetti anche su tali enti e soggetti.

Si chiarisce che tra i soggetti interessati dalle manovre di finanza pubblica rientrano anche le Autorità indipendenti e in ogni caso l'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.

La disposizione di cui al comma 8 colma una lacuna normativa, disciplinando le modalità di incasso dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. in relazione all'utile netto conseguito nella gestione del Fondo Unico Giustizia.

In particolare - con finalità di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili - si prevede che Equitalia Giustizia incasserà tale aggio con le stesse modalità stabilite per il recupero delle spese di gestione del Fondo Unico Giustizia, cioè secondo il principio della prededuzione.

Si evidenzia che la disposizione proposta si limita a disciplinare il meccanismo di percezione del predetto aggio e non comportano né minori entrate né maggiori spese per il bilancio dello Stato.

Art. 6

(Attività e certificazioni in materia catastale)

Dopo dieci anni di svolgimento di attività di valutazione immobiliare e più, in generale, tecnico-estimativa a supporto del settore pubblico allargato, si ritiene indispensabile intervenire con il comma 1 della disposizione in esame per definire più esattamente le competenze istituzionali, in tale materia, dell'Agenzia del territorio. Tale esigenza è oggi rafforzata dalla necessaria prospettiva, ai fini del contenimento del debito pubblico e dei saldi negativi di finanza pubblica, di processi di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà del settore pubblico e di razionalizzazione del suo utilizzo. Entro tali processi è importante infatti assicurare la possibilità di garantire un supporto tecnico istituzionale a tutela dell'imparzialità e dell'interesse pubblico nel campo della valutazione immobiliare e dei servizi tecnici-estimativi più in generale.

Dati questi fini, la norma interviene, da un lato, modificando il comma 3 dell'articolo 64 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e, dall'altro, aggiungendo il comma 3-bis al medesimo articolo. Come noto, il citato comma 3 individua le competenze istituzionali dell'Agenzia del Territorio in materia di Osservatorio del mercato immobiliare e dei servizi estimativi, con una formula che, con riferimento ai servizi estimativi, allo stato delle attuali esigenze sopra indicate, risulta non più soddisfacente a stabilire in modo puntuale l'ambito entro cui si esercitano effettivamente tali servizi. Per tale motivo si ritiene necessario:

- a) sopprimere le parole «ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato», eliminando il termine "connessi" con riferimento all'Osservatorio che può non rendere chiaro di quali servizi si tratta ed il riferimento ai servizi estimativi che l'Agenzia "può offrire direttamente sul mercato", foriero di ambiguità, considerato che, di fatto, l'azione dell'Agenzia in questi anni si è comunque svolta nell'ambito del settore pubblico allargato;
- b) introdurre il comma 3-bis, specificando al primo periodo che ferme restando le attività di competenza dell'Agenzia del demanio - i servizi di valutazione immobiliare e tecnicoestimativi rappresentano una competenza istituzionale dell'Agenzia del territorio; ed al secondo periodo, che lo svolgimento di tali servizi per le pubbliche amministrazioni richiedenti va inquadrato nelle forme di accordo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che deve prevedere il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia. A quest'ultimo riguardo, la scelta del rimborso dei costi sembra opportuna soprattutto al fine di garantire comunque un filtro che disincentivi richieste di valutazione non correlate ad una matura volontà del richiedente relativamente alla finalità della richiesta stessa (per esempio, quando un ente, pur non avendo ancora deciso se procedere o meno ad un piano di dismissione immobiliare, richieda valutazioni che potrebbero risultare del tutto inutili, qualora il medesimo ente decida, in un secondo tempo, di non procedere ad alcun piano di dismissioni). Da ultimo, si è ritenuto opportuno che, per trasparenza e imparzialità, la qualificazione dei componenti di costo e la loro quantificazione in termini di tariffe di rimborso – che potrebbero essere anche di natura forfetaria per tipologie di servizio – siano stabilite ex-ante nell'ambito della Convenzione che regola risorse ed obiettivi tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio.

Il comma 2 reca modifiche alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998. n. 138.

La norma vigente, all'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 201, del 2011, prevede che "Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della

superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento".

Considerato che si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati, su richiesta del comune, le dichiarazioni di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, che comprendono anche la planimetria catastale mancante, la norma prevede, in sede di prima applicazione, che sia determinata una superficie convenzionale, dall'Agenzia del Territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.

Al fine di rendere disponibile ai comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.

I commi 3 e 4 recano disposizioni di semplificazione relativamente alle dichiarazioni relative all'uso del suolo. In particolare si fa presente che AGEA si avvale dell'Agenzia del territorio per il recupero di contributi agricoli percepiti in carenza dei necessari requisiti. Questa attività di supporto è utile, altresì, per i progressivi aggiornamenti della banca dati del catasto. I dati forniti da AGEA all'Agenzia sono spesso, però, disomogenei o incompleti. Si propone quindi con il comma 3 che sia un decreto del direttore dell'Agenzia del territorio a stabilire il format omogeneo dei dati relativi ai percettori dei contributi che devono essere acquisiti.

Il comma 5 propone la non applicabilità della disciplina in tema di semplificazione della documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio. Si tratta, infatti, di certificazioni che, proprio per la loro peculiarità, sono già stati sottratti dal legislatore, fino al 30 giugno 2012, dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 2000.

Le certificazioni rilasciate dagli Uffici dell'Agenzia del territorio attestano, infatti, l'elenco delle formalità eseguite a favore o a carico di un soggetto (trascrizioni, iscrizioni e annotazioni): elenco il cui aggiornamento dipende anche da atti non posti in essere dall'interessato e dei quali egli potrebbe addirittura non essere a conoscenza, se non attraverso l'effettuazione di apposite visure ipotecarie.

Le certificazioni ipotecarie costituiscono esclusivamente lo strumento per individuare, attraverso l'esame delle formalità ivi elencate, il soggetto che, nel rispetto dei principi di continuità e di opponibilità, risulta titolare di un bene nei registri immobiliari. E analoghe considerazioni possono valere anche con riferimento ad eventuali certificati ipotecari e catastali da depositare in ambiti processuali.

In definitiva, trattandosi di certificazioni che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità personali, le stesse non possono essere sostituite da una dichiarazione di parte e pertanto necessitano di apposita disciplina.

Art. 7 (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

L'articolo 7 si propone, a migliore garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, di acquisire sempre il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti di gara per il rilascio di concessioni in

materia di giochi pubblici nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari.

Art. 8

(Misure di contrasto all'evasione)

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo concernono la deducibilità dei costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

In particolare le disposizioni del comma 4-bis dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo attualmente in vigore, prevedono che nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti. Il tenore della disposizione sta determinando notevoli problemi interpretativi e, pertanto, gran parte degli accertamenti basati su di essa vengono impugnati, anche per motivi di legittimità costituzionale.

La presente modifica normativa si propone di sostituire l'attuale disposizione con altra più adeguata alla finalità di inibire in modo inequivoco la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reato più gravi, evitando che tale indeducibilità possa essere letta come una sanzione impropria, venendo invece la stessa inquadrata come regola generale nell'ambito della determinazione del reddito imponibile.

Vengono in specie circoscritte le ipotesi di indeducibilità ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Naturalmente si specifica che qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione e dei relativi interessi.

Ne consegue che l'indeducibilità non trova applicazione per i delitti colposi in ragione della non intenzionalità della condotta e quindi del difetto di finalizzazione dei costi eventualmente sostenuti al compimento dei delitti.

Per effetto di tale disposizione, l'indeducibilità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, ferme restando le regole generali in materia di detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e in tema di deduzione previste dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; pertanto, ove del caso, l'indeducibilità dei costi rappresentati in documenti emessi da soggetti che in tutto o in parte non hanno effettivamente posto in essere l'operazione, sarà, comunque, rilevabile per effetto delle altre disposizioni normative eventualmente applicabili e connesse ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità dei componenti negativi.

La disposizione di cui al comma 2 intende, da un lato, colpire con una specifica sanzione pecuniaria l'antigiuridicità dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi) e, dall'altro, salvaguardare il principio costituzionale della capacità contributiva.

In particolare la disposizione di cui al comma 2, di natura procedurale, in materia di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, prevede che non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in

deduzione delle predette spese o altri componenti negativi che, per effetto delle ordinarie disposizioni tributarie, non sono in alcun caso ammessi in deduzione in quanto non effettivamente sostenuti. In ogni caso, resta applicabile il disposto di cui all'articolo 21, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e resta ferma l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.

In nessun caso, inoltre, alla sanzione di cui al comma 2 si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; la medesima sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Viene infine introdotta una disposizione transitoria (comma 3) che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ove più favorevoli, in luogo di quanto disposto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, facendo comunque salva l'ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base al predetto comma 4-bis previgente si siano resi definitivi.

Il trattamento più favorevole viene, di fatto, individuato raffrontando gli effetti delle nuove disposizioni rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del previgente comma 4-bis nell'art. 14 della legge n. 537 del 1993, anche in termini di imposte o maggiori imposte dovute.

Il comma 3 prevede, inoltre, che resta ferma l'applicabilità della presente disciplina per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La disposizione di cui al comma 4 modifica l'articolo 39 del DPR n. 600 del 1973 nella parte che prevede l'utilizzabilità dell'accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o la presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, nonché per l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.

La disposizione è finalizzata a contrastare sempre più efficacemente la compilazione non corretta della modulistica degli studi di settore.

In particolare, il comma 4 stabilisce che l'Agenzia delle Entrate possa determinare il reddito d'impresa e di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, potendo prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione concordanza.

La disposizione si applica in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Il comma 5 prevede l'applicabilità della suddetta modifica normativa agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore delle stesse mentre la previgente formulazione della lettera dter del secondo comma dell'articolo 39 del DPR n. 600 del 1973 resta applicabile agli accertamenti notificati in precedenza.

Lo scopo che intende perseguire il comma 6 è costituito dall'esigenza di un ulteriore rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali. L'intervento si concretizza nell'introduzione della possibilità per la Guardia di finanza di utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie per approfondimenti connessi alle attività di istituto ed ai fini della effettuazione di proposte,

all'Agenzia delle entrate, finalizzate alla richiesta delle misure cautelari di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997.

L'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 231 del 2007, contenente disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, prevede l'obbligo, per i destinatari delle disposizioni contemplate nel citato decreto legislativo (intermediari finanziari, esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili, commercialisti e altri soggetti ivi specificamente indicati), di comunicare le infrazioni, di cui agli artt. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 («Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore»), e 50 («Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia»), al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini delle conseguenti contestazioni. L'art. 12, comma 11, dell'art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando il predetto art. 51, comma 1, ha esteso l'obbligo a carico di tutti i menzionati operatori di comunicare anche all'Agenzia delle Entrate le infrazioni suddette, ai fini del contrasto degli illeciti fiscali e di una maggiore efficacia dell'attività di accertamento.

La disposizione di cui al comma 7 prevede l'obbligo di comunicazione delle infrazioni in questione non più direttamente all'Agenzia delle entrate, ma alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Il comma 8 introduce la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di elaborare delle liste selettive contenenti i nominativi di quei contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di Finanza in merito alla violazione dell'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativi dei corrispettivi.

La norma di cui al comma 9 ha lo scopo di ottimizzare il procedimento relativo alle partite IVA inattive, prevedendo l'invio automatizzato di una comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l'invito al pagamento della sanzione, prevista dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall'analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l'Agenzia delle entrate non proceda alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l'Agenzia procede d'ufficio alla cessazione della partita IVA ed all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.

Con l'introduzione della cedolare secca prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è stato innovato il regime della tassazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili. Per effetto di tali modifiche è stato introdotto un regime sostitutivo dell'IRPEF e relative addizionali, dell'imposta di registro e di bollo, ordinariamente dovute ovvero a seguito di risoluzione o proroghe del contratto. Si rende, pertanto, necessario unificare i termini per le attività di controllo, considerato che l'opzione per l'applicazione della cedolare in taluni casi è esercitabile in sede di dichiarazione dei redditi e che l'arco temporale fra la scadenza del termine di pagamento dell'imposta di registro e la presentazione della dichiarazione dei redditi, può essere superiore ad un anno senza aggravio degli adempimenti. Con il comma 10 si provvede conseguentemente all'unificazione necessaria, al fine di consentire, da un lato ai contribuenti di esercitare l'opzione e all'amministrazione di effettuare i relativi controlli, con modalità e termini compatibili.

L'art. 14, comma 10, della legge 183/2011 prevede che i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

L'abrogazione della norma con il comma 11 dell'articolo in esame si rende, quindi, necessaria in relazione alla introduzione, a decorrere dal 2013, del regime premiale per favorire la trasparenza di cui all'articolo 10 del DL n. 201/2011, che prevede altre forme di semplificazione negli adempimenti contabili.

Con le disposizioni di cui al comma 12 si introducono modifiche alla disciplina recata dagli articoli 29 e 30 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, in tema di accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (articolo 29) e avvisi di addebito esecutivi emessi dall'INPS (articolo 30).

In particolare, quanto all'articolo 29, si introduce al comma 1, lettera b), un adempimento a carico dell'agente della riscossione, che è tenuto ad informare il debitore di aver preso in carico le somme da porre in riscossione. Tale adempimento è evidentemente finalizzato ad aiutare i debitori a prendere familiarità con il nuovo meccanismo di imposizione/riscossione. L'informativa, che riguarda solo la mera circostanza dell'affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, è inviata con raccomandata semplice all'indirizzo al quale è stato notificato l'atto impositivo/esecutivo. L'informativa non dovrà, naturalmente, essere inviata nel caso di fondato pericolo per la riscossione (lettera c) dello stesso comma).

La lettera e) dell'articolo 29, comma 1, viene modificata in ragione delle nuove tempistiche introdotte con riguardo alle procedure di recupero di cui al DPR n. 602/1973.

Con riferimento, invece, all'articolo 30, si introduce una disposizione atta a semplificare gli adempimenti di riscossione, peraltro già operante per il meccanismo di riscossione, fondamentalmente simile, previsto dal prima citato articolo 29. Allo stesso modo di quanto già avviene per i ruoli, viene attribuita validità ad un estratto delle informazioni trasmesse informaticamente dall'INPS all'agente della riscossione.

I commi da 13 a 17 recano disposizioni in materia di bollo, valori scudati e attività finanziarie all'estero.

In particolare (comma 13) la modifica apportata al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 è finalizzata a prevedere espressamente che i cd. conto deposito, bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, sono assoggettati all'imposta di bollo proporzionale. In assenza di tale previsione, sussisterebbero forti incertezze interpretative nel ricomprendere tali conti deposito fra i conti correnti assoggettati a misura fissa o fra i prodotti finanziari assoggettati a imposta proporzionale. La norma, inoltre, chiarisce che per i fondi pensione e sanitari la prevista esenzione dall'imposta di bollo riguarda sia le comunicazioni ricevute che quelle emesse.

La modifica alla nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (comma 14), è di mero coordinamento con il modificato comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa.

Con l'inserimento del comma 3-bis nell'art. 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. a) si prevede che, nel caso in cui le quote di fondi comuni d'investimento non siano inserite in rapporti di custodia o amministrazione, l'intermediario, che non ottiene la provvista da parte del contribuente, può effettuare i necessari disinvestimenti. La previsione consente di superare le difficoltà di assolvimento dell'imposta in caso di rapporti con la clientela che non prevedono l'accensione di un conto da cui prelevare la provvista.

La modifica apportata al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. b), introducendo il riferimento al comma 2-bis dell' articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, consente di scomputare dall'imposta di bollo speciale, dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate, l'imposta di bollo corrisposta con riferimento alle medesime attività nel 2011, nel caso in cui l'attività rimpatriata sia costituita da denaro.

Attualmente la norma prevede solo lo scomputo dell'imposta di bollo corrisposta per il deposito titoli.

La modifica apportata al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma16, lett. c) riguarda la proroga al 16 maggio del termine di versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011. Con riferimento al versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011. Per effetto della predetta proroga è apparso opportuno introdurre, con il comma 17 del presente articolo, per il solo 2012, anche una disposizione che escludesse l'applicazione di sanzioni o interessi derivanti da ritardati versamenti dell'imposta configurabili fino alla data di entrata in vigore della stessa disposizione di proroga.

Con la modifica introdotta nel comma 11 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. d), per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di bollo speciale dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate, nonché per il relativo contenzioso, troveranno applicazione le norme relative alle imposte sui redditi anziché quelle in materia di imposta di bollo. Tale modifica si è resa necessaria al fine di tenere conto delle modalità di applicazione dell'imposta.

Il nuovo comma 15 dell'art. 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. e) introduce due novità.

La prima riguarda la previsione di una esclusione oggettiva dal pagamento del tributo dovuto dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per il possesso degli immobili situati all'estero. In particolare, si prevede che il versamento non sia dovuto se l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero non supera euro 200. Ai fini della verifica dell'esonero dal pagamento rileva esclusivamente l'importo che si determina attraverso l'applicazione dell'aliquota d'imposta dello 0,76% al valore dell'immobile. Ne consegue che resta dovuto il versamento per un importo fino a euro 200 qualora la riduzione sotto la soglia limite derivi esclusivamente dalla deduzione del credito d'imposta disposto dal comma 16, corrispondente all'ammontare dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile spettante per la quota parte considerata deducibile.

La seconda modifica introduce specifiche modalità di determinazione del valore su cui è calcolata l'imposta per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Per tali immobili il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.

Il nuovo comma 15-bis del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. f) prevede la riduzione dell'imposta, dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili, per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. La riduzione riguarda esclusivamente l'immobile adibito ad abitazione principale all'estero e le relative pertinenze e si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. L'intervento normativo introduce, altresì, una detrazione forfettaria pari a euro 200,00 da scomputare dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica il vincolo di destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In presenza di figli, la medesima detrazione è aumentata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione, che va ad aggiungersi a quella di euro 200,00, non può superare l'importo di euro 400,00.

La modifica al comma 16 del medesimo articolo 19 (comma 16, lett. g), sempre con riferimento agli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, consente di dedurre

dall'imposta patrimoniale dovuta in Italia le imposte di natura patrimoniale e quelle di natura reddituale sempreché, per queste ultime, non si sia già fruito dell'art. 165 del tuir.

Con le modifiche apportate al comma 20 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201/2011 (comma 16, lett. h) si prevede che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta proporzionale sul valore delle attività finanziarie di cui al comma 18 del predetto articolo 19 sia, invece, stabilita in misura fissa analogamente a quanto previsto dalla normativa domestica dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Il nuovo comma 23-bis dell'articolo 19 del decreto legge n.201/2011 (comma 16, lett. i) chiarisce che, relativamente alle attività finanziarie oggetto di "scudo fiscale" ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge n. 350/200, nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, relativo agli effetti dello "scudo", non è comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in conformità alla giurisprudenza comunitaria.

Le disposizioni di cui ai commi 18, 19, 20 e 21 recano disposizioni di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione. Il comma 18 modifica le disposizioni dell'art. 10 del d.l. n. 78/2009, finalizzate al contrasto degli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione, attraverso l'introduzione, a partire dall'anno 2010, di misure più stringenti per l'esercizio delle compensazioni dei crediti IVA tramite il sistema del versamento unificato (modello F24). In particolare, attraverso tale disposizione è stato stabilito che la compensazione del credito IVA annuale/infrannuale superiore a 10.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito. Nel caso in cui il credito sia superiore a 15.000 euro, è stato inoltre previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione. L'introduzione di tali disposizioni ha prodotto effetti positivi in quanto l'ammontare delle compensazioni si è ridotto, in media, di circa il 30% (18,6 miliardi di euro nel 2009, contro 13,0 miliardi nel 2010), determinando per l'Erario un corrispondente risparmio (5,6 miliardi di euro, con conseguente miglioramento dei saldi di bilancio).

L'efficacia di tali misure ha carattere strutturale. I risparmi conseguiti sono permanenti, infatti anche nel 2011 l'ammontare delle compensazioni IVA registrato si è mantenuto sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. Pertanto, allo scopo di ottenere un ulteriore rafforzamento dei controlli sulle compensazioni dei crediti IVA e quindi maggiori risparmi di spesa rispetto alle citate annualità, tenuto conto che nell'anno 2010 si è osservata una concentrazione di compensazioni nella fascia compresa tra 5.000,01 e 10.000 euro, si è ritenuto di estendere le misure sopra descritte ad una più ampia platea di soggetti, per le compensazioni IVA relative ai crediti annuali dell'anno d'imposta 2011 e ai crediti infrannuali dell'anno d'imposta 2012. Nello specifico, l'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione/istanza dalla quale emerge il credito IVA da utilizzare in compensazione è stato esteso anche ai crediti compresi nella fascia da 5.000,01 a 10.000 euro annui.

Gli enti non commerciali fruiscono di un particolare regime fiscale agevolato.

La loro particolare veste giuridica è spesso indebitamente utilizzata da soggetti che mascherano vere e proprie imprese commerciali.

L'esperienza operativa evidenzia che una delle maggiori difficoltà riscontrate all'atto di intraprendere un'azione di controllo nei confronti di tali soggetti è rappresentata dalle vigenti limitazioni al potere di accesso, poiché, dal punto di vista fiscale i luoghi in cui gli stessi espletano le attività istituzionali sono assimilabili al domicilio privato.

Per agevolare il contrasto alle forme di evasione che coinvolgono il settore, viene disposta (con il comma 22) una modifica dell'art. 52, comma 1, del DPR n. 633/1972, integrando le tipologie di

locali presso i quali può essere eseguito l'accesso finalizzato alla verifica con i locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici previsti dal d. lgs. N. 460/1997.

Con il comma 23 allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa viene ad essere soppressa l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le sue funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con il comma 24 viene previsto che - in relazione all'esigenza di assicurare la funzionalità operativa dell'Agenzia delle entrate – in ragione di un' effettiva attuazione delle misure di contrasto all'evasione la predetta Agenzia è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Il comma 25 prevede la predisposizione e l'invio, agli Uffici Territoriali del Governo, per la successiva comunicazione alle Sezioni regionali della Corte dei conti, di apposite certificazioni da parte dei soggetti beneficiari dei contributi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 112, del 2008, attestanti la conclusione dei lavori finanziati dai predetti contributi, nonché il corretto utilizzo degli stessi.

L'elevato numero di soggetti pubblici e privati, destinatari dei fondi pubblici concessi a valere sul Fondo per l'ambiente, rende opportuno attribuire il riscontro della rendicontazione delle opere realizzate ad organi che, per la vicinanza territoriale ai soggetti beneficiari, possono assicurare la verifica del rispetto del vincolo di destinazione cui soggiacciono i contributi in parola.

Si semplificano, inoltre, gli adempimenti a carico degli enti locali beneficiari, prevedendo un'unica certificazione in sostituzione del rendiconto e della relazione conclusiva prevista dai decreti del Ministro attuativi.

Art. 9

(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)

Gli Uffici doganali, sulla base del disposto dell'art.11 del D.Lgs. 374/1990, hanno potere di svolgere, oltre ai controlli sulle dichiarazioni doganali relative a merci ancora presenti negli spazi doganali, anche controlli a posteriori sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo e le merci sono lasciate nella disponibilità degli operatori economici.

Con il comma 1 dell'articolo 9 si intende estendere anche ai suddetti controlli a posteriori svolti dagli uffici doganali, la facoltà di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, dati ed informazioni utili a ricostruire la provenienza e la destinazione, nonché la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci, nonché l'identità dei soggetti coinvolti con lo scopo di intercettare e contrastare le frodi commerciali, i traffici illeciti ed ogni altra frode connessa al commercio internazionale. Tale proposta risulta essere necessaria per completare la dotazione di strumenti di indagine a disposizione degli Uffici doganali al fine di esperire un'efficace azione di contrasto alle frodi nel settore delle dogane e salvaguardare le risorse proprie, la fiscalità nazionale, nonché

tutelare i consumatori ed il mercato sotto il profilo della leale concorrenza tra gli operatori economici.

La disposizione di cui al comma 2 si rende necessaria per chiarire alcuni dubbi interpretativi insorti a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico (che ha sancito la separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita). La stessa stabilisce che i dati di consumo, che possono soddisfare l'obbligo di inserimento degli elementi necessari all'accertamento del debito d'imposta nel caso dell'attività commerciale di vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali, sono quelli estrapolati dalle fatture emesse nell'anno cui la dichiarazione si riferisce.

Viene in ogni caso precisato che i consumi fatturati dai soggetti obbligati restano sottoposti all'aliquota in vigore al momento della fornitura al consumatore finale, in coerenza con il momento generatore dell'obbligazione tributaria relativa all'accisa sull'energia elettrica.

Il comma 3 della norma in esame - volto all'inserimento nel codice civile di un articolo 2783 ter (Crediti dello stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea)- trova il suo fondamento nella necessità, più volte ribadita dalle istituzioni comunitarie, di garantire ai crediti comunitari afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n.2007/436/CE, Euratom, un trattamento uguale a quello spettante ai crediti nazionali.

La norma prevede, infatti, che i crediti dello Stato costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n.2007/436/CE, Euratom, sono equiparati ai fini del codice civile, relativamente ai privilegi, ai crediti dello stato per l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 10

(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)

Con il comma 1 dell'articolo in esame si stabilisce che l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) è autorizzata a costituire – avvalendosi di proprie risorse – un fondo di importo non superiore a 100 mila euro per le operazioni di gioco a fini di controllo. In particolare i dipendenti di AAMS possono "spacciarsi" per giocatori e, utilizzando denaro attinto dall'apposito fondo, possono effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Analoga possibilità viene prevista anche per il personale della polizia di Stato, per i Carabinieri, per la Guardia di Finanza. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, vengono stabilite le modalità dispositive in base alle quali il citato personale può effettuare le operazioni di gioco.

Il comma 2 della disposizione in esame prevede – in considerazione dei particolare interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali – l'estensione del controllo della documentazione antimafia anche nei confronti di familiari (coniuge, nonché parenti ed affini entro il terzo grado) dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi nonché la preclusione alla partecipazione delle gare nel settore dei giochi pubblici anche nel caso in cui i reati, che vengono contestati, siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara.

I commi da 3 a 7 prevedono disposizioni in materia di scommesse ippiche.

A causa del decremento della raccolta delle scommesse ippiche, iniziato nel 1999 e ancora in corso ad oggi si è reso necessario individuare alcuni interventi normativi urgenti in attesa di una revisione organica della disciplina di settore.

Lo schema proposto, reca al comma 3, i criteri per l'adozione di un regolamento ex articolo 17 della legge n. 400 del 1988, finalizzato ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, volte a razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica, anche attraverso una riorganizzazione delle attività poste al riguardo in essere dai soggetti istituzionali coinvolti nella relativa gestione (Ministero politiche agricole, ASSI e AAMS).

Il comma 4, pur rivedendo al ribasso la posta unitaria minima di gioco, portandola da 50 a 5 centesimi di euro, lascia fermo l'importo minimo di 2 euro per ogni biglietto di gioco. L'intervento è unicamente finalizzato a rendere più "accattivante" il prodotto scommessa ippica, offrendo al giocatore la possibilità di variare maggiormente la sua posta di gioco.

Per quanto attiene al comma 5, la lettera a), relativa ai costi del totalizzatore nazionale da parte di AAMS, per le annualità fino al 2011, ha un impatto neutro in termini di costi, trattandosi di spese già sostenute, peraltro dirimendo situazioni incerte.

Relativamente alla lettera b), la norma si propone di porre definitivamente fine alle annose questioni relative alle vicende dei c.d. "minimi garantiti" per le quali esistono diverse pronunce di lodo arbitrale, peraltro sfavorevoli all'Amministrazione, avverso le quali è stato proposto appello. La norma in questione, prevedendo la risoluzione in via transattiva della vicenda, non genera nel complesso minori entrate, anche in considerazione di un possibile esito sfavorevole, per i Dicasteri coinvolti (economia e finanze e politiche agricole) del citato giudizio di appello.

Il comma 6 prevede che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali destini, parte delle risorse ad esso assegnate nell'ambito dei finanziamenti delle attività di stretta competenza per la predisposizione di uno specifico programma di rilancio dell'ippica.

Il comma 7 prevede che l'Istituto per lo sviluppo agro-alimentare possa finanziare, mediante il proprio capitale disponibile, programmi di sviluppo del settore ippico, presentati da soggetti privati secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 8 abroga la norma che prevede che l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) con decreti direttoriali possa disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

Il comma 9 prevede che le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui al decreto-legge n. 138 del 2011, sono quelle del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.

In particolare il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, è stato impugnato e sospeso, in sede giurisdizionale, da una pluralità di concessionari. Lo stesso, introducendo una serie di interventi incrementativi del prelievo in materia di giochi, nonché nuove formule di gioco, concorreva in modo preponderante ad assicurare, per il triennio 2012-2014, la previsione di maggiori entrate complessive per 1,5 mld di euro annui.

Con il comma 1 dell'articolo 11 si introduce una specifica sanzione per l'ipotesi di omessa comunicazione delle minusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i requisiti pex - di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 209/2002) - e delle minusvalenze su dividendi non tassati - di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 – allineandola, anche nell'importo, a quella attualmente prevista per la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti black list, prevista dall'articolo 110 del TUIR.

L'attuale regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni in commento ha, infatti, creato problemi derivanti dalla circostanza che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione non determina l'applicazione di una specifica sanzione, bensì l'indeducibilità delle minusvalenze non comunicate. Tale sanzione è qualificabile come sanzione "impropria", determinando una potenziale violazione del principio di specialità vigente in materia di sanzioni amministrative tributarie.

I commi 2 e 3 recano modifiche di coordinamento.

L'esperienza operativa dell'Amministrazione doganale rileva la necessità di rafforzare la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali, elevando l'attenzione delle categorie professionali e degli operatori economici che agiscono nel commercio internazionale.

Con il comma 4 della disposizione in esame si è provveduto, quindi, a sostituire l'articolo 303 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per rafforzarne il dispositivo sanzionatorio.

In particolare si è provveduto a stabilire che se i diritti di confine accertati sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza degli stessi supera il cinque per cento la sanzione amministrativa è calcolata come segue:

- a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
- b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
- c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
- d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
- e) per i diritti oltre i 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a 10 volte l'importo dei diritti.

La norma così riformulata rappresenta un presidio per le condotte che pur non essendo ascrivibili a fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono un grave pregiudizio per la scorrevolezza dei traffici e per l'efficienza dei controlli.

I commi 5 e 6 rafforzano la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise, elevando l'attenzione dei soggetti obbligati che operano nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica.

Gli artt. 50 e 59 del T.U. di cui al D. Lgs. 26/10/1995 n. 504, puniscono le omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti in questione, al di fuori dei casi nei quali sia rilevata una condotta penalmente rilevante.

La tempestiva e corretta dichiarazione da parte dei soggetti obbligati è fondamentale per la possibilità di effettuare analisi sui dati al fine di far emergere incongruenze e possibili frodi, particolarmente onerose per le casse dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali in considerazione degli elevati importi delle imposte e delle addizionali previste per i prodotti in questione.

Inoltre la recente comparsa di ulteriori tipologie di soggetti obbligati che si pongono in posizione intermedia nella filiera della distribuzione accresce la necessità di poter disporre di dati corretti per confrontare quanto dichiarato dagli operatori in occasione di ciascun trasferimento ed effettuare verifiche

Finora gli importi irrisori di questo tipo di sanzione, specialmente per i grandi operatori, non hanno costituito un valido deterrente alla compilazione approssimativa, incompleta o errata delle dichiarazioni, spesso anche senza che siano state rilevate contestuali fattispecie penali, con l'effetto però di aumentare molto per l'organo incaricato dei controlli la difficoltà di effettuare riscontri e quadrature automatiche.

Occorre quindi rafforzare il dispositivo sanzionatorio in oggetto, rendendolo più adeguato agli importi dell'imposta in gioco e alla necessità di disporre di dati significativi per i controlli.

Il comma 7 è finalizzato ad inasprire le sanzioni catastali, che vengono determinate sulla base dell'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle quali è stata attribuita la rendita presunta, non presentino gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'art. 2, comma 5-bis, della legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Il comma 8 prevede modifiche al decreto legislativo n. 195 del 2008.

In particolare, alla lettera a) si stabilisce che il sequestro è eseguito nel limite del 30 per cento dell'importo qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro e nel limite del 50 per cento in tutti gli altri casi.

Con riferimento alla lettera b) si precisa quanto segue.

L'esame delle risultanze operative derivanti dall'attività svolta dalla Guardia di Finanza, porta a ritenere che l'attuale quadro sanzionatorio non sia realmente dissuasivo ed efficace come ipotizzato dal Regolamento comunitario n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005.

In particolare, l'istituto dell'oblazione, per come oggi formulato, consente al trasgressore di assumersi un rischio fin troppo "accettabile" e conveniente, soprattutto in relazione all'effettiva possibilità di essere sottoposto a controllo ed essere scoperto privo della prescritta dichiarazione.

A tal fine si prevede:

- una sensibile riduzione del limite fissato dell'eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250 mila a 40 mila euro);
- un innalzamento dell'aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta che viene così rimodulata: 5% dell'eccedenza passerebbe al 15% dell'eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro;
- il mantenimento dell'attuale aliquota (5%) solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10 mila euro).

Infine, si aumenta il lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni).

Alla lettera c), viene specificato che il decreto di determinazione della somma dovuta per la violazione deve essere adottato nel termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data in cui il Ministero dell'economia e delle finanze riceve i verbali di contestazione.

Alla lettera d) vengono fissate nuove soglie che rispettano i principi fissati dal Regolamento comunitario 1889/2005.

Art. 12

(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)

Con i commi 1 e 2 dell'articolo 12 viene modificata la disciplina della controversia doganale. Al riguardo vige la previsione secondo cui gli operatori possono presentare istanza di revisione all'accertamento doganale e "avverso il rigetto tacito o espresso dell'istanza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Direttore compartimentale [ora Direttore regionale], che provvede in via definitiva".

La lett a) abroga esplicitamente la norma che consente il ricorso al Direttore regionale avverso il rigetto, tacito o espresso, dell' istanza di revisione dell'accertamento doganale.

L'intervento si rende necessario per ragioni di chiarezza e certezza potendosi ritenere che la disposizione già risulti implicitamente caducata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a seguito della devoluzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione sui tributi di ogni genere e specie.

Vige altresì la disposizione che prevede la possibilità di esperire la c.d. "controversia doganale", a seguito dell'emissione da parte dell'ufficio dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica.

La lett. b) prevede l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990. Tale abrogazione si rende necessaria alla luce del quadro normativo comunitario che la considera un "rimedio di difesa amministrativa" e non conciliabile con i ristretti tempi di contabilizzazione dei dazi.

Vengono comunque fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie già instaurati, in sede di revisione di accertamento, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento

I commi 3 e 4 dell'articolo 12 recano modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario.

In particolare, l'articolo 68 disciplina il pagamento del tributo in pendenza di processo, l'articolo 69 detta disposizioni in tema di esecutività delle sentenze di condanna dell'ufficio al rimborso e l'articolo 70 regola il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza tributaria passata in cosa giudicata.

La norma proposta è volta ad integrare la suddetta disciplina con una espressa previsione in ordine alle sentenze concernenti le operazioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, previsione che, nel ricalcare la struttura del citato articolo 69 del decreto legislativo, prevede l'aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente.

Nel contempo, al fine di assicurare la conoscibilità dell'*iter* giurisdizionale concernente i ricorsi in materia di operazioni catastali, si prevede comunque l'annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, nei suddetti atti catastali, secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

Con l'occasione, per ragioni di coordinamento normativo, si modifica l'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, laddove viene fatto riferimento, per quanto concerne gli atti relativi alle operazioni catastali, al comma 3 dell'articolo 2, operazioni la cui previsione è attualmente contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 2.

Oggi, nel processo in cui è parte un'Amministrazione pubblica le spese di giustizia (come il contributo unificato, l'imposta di bollo ovvero le spese forfetizzate per le notificazioni) sono ammesse alla prenotazione a debito, pertanto verranno versate solo se l'Amministrazione si rivelerà soccombente.

Le cancellerie di alcuni uffici giudiziari dubitano che tale disposizione possa applicarsi anche all'Agenzia del demanio.

Il comma 5 della norma in esame è volto a fare chiarezza in tal senso.

Il comma 6 è volto a uniformare il trattamento degli interessi sui crediti relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dai Consorzi Agrari ai sensi del dlgs. n. 169/1948 e della legge n. 1294/1957 in regime di separazione contabile e come tali non conteggiabili nella cessione dei beni, con gli altri crediti vantati dai Consorzi Agrari alla data di entrata in vigore della legge n. 410/1999. Questi ultimi vennero infatti estinti ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 410/1999 sulla base di un tasso di interesse pari al TUS + 4,40 % con capitalizzazione annuale fino al 31 dicembre 1995 e interessi legali per gli anni successivi.

Il comma 6 estende pertanto lo stesso trattamento ai crediti dei Consorzi Agrari relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio.

Il comma 7 prevede che sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato al riguardo.

Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 10 e 11 dell'articolo in rassegna intervengono sulla questione relativa al trasferimento in proprietà alla Regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, da parte del soggetto concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti, proprietario dell'impianto.

Sulla questione pendono alcuni giudizi tra il Dipartimento della Protezione civile ed il soggetto concessionario, in relazione ai quali quest'ultimo ha prestato rinuncia condizionata all'effettivo pagamento della somma netta di cui all'articolo 6 del d.l. n. 195/2009.

Il Governo è consapevole che la disposizione del comma 8 ha tratti di forte coincidenza con quella già presente nell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012, poi soppressa all'esito della seduta della Commissione Bilancio del Senato in data 15 febbraio 2012. Così come è consapevole che nell'occasione il rappresentante del Governo espresse parere favorevole alla soppressione.

La posizione del Governo nell'occasione e la sua attuale iniziativa non devono però considerarsi in contraddizione.

La Commissione Bilancio aveva invero sollevato osservazioni che, per contenuti, avrebbero implicato approfondimenti, i cui necessari tempi non sarebbero coincisi con quelli propri della fase parlamentare di esame che il provvedimento d'urgenza stava allora attraversando.

Questo spiega l'atteggiamento improntato a prudenza assunto dal rappresentante del Governo ed il parere conclusivo che lo stesso rese nell'occasione.

Successivamente sono stati condotti gli approfondimenti, che hanno consentito di confortare nel fatto che la norma originariamente proposta non avrebbe implicato le paventate conseguenze.

Ecco dunque perché il comma 8 dell'articolo in esame ripropone sostanzialmente il ricordato comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2012, soppresso dal Senato su indicazione della V Commissione ai sensi dell'art. 81 della Costituzione ma ora, in aggiunta, precisa altresì l'importo della vendita.

Vale far presente, al riguardo, che sussistono adeguate risorse, al netto degli impegni già assunti nell'ambito del PAR Campania, da destinare allo scopo. Infatti, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 7, comma 1 del decreto-legge n. 195 del

2009, convertito,, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, su richiesta del Ministro per la coesione e lo sviluppo ovvero in attuazione della stessa norma, potrà essere adottato il decreto di variazione al bilancio per tale importo.

Inoltre, all'occorrenza la Regione Campania potrà altresì convenire, nell'ambito del contratto di vendita, una modalità di pagamento pienamente compatibile con le proprie esigenze.

Tenuto conto dello sforzo della Regione Campania e delle difficoltà sul patto, i successivi commi prevedono che le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto di cui al decreto legge n. 195 del 2009 – contratto invero mai concluso – siano destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.

L'importo disponibile è di 60 milioni di euro già trasferiti alla Protezione civile e di euro 18.269.576 per l'anno 2012, di euro 20.245.539 per l'anno 2013 e di euro 22.248.019 per gli anni 2014-2024.

Inoltre, al comma 11 è stata prevista l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalla Regione mediante utilizzo del citato contributo nonché mediante i ricavi della vendita di energia, per la quota netta che spetterà alla Regione quale proprietaria, pari a 50 milioni di euro annui.

Pertanto, si può ritenere che non sussistono problemi di copertura da parte della Regione per l'acquisto del termovalorizzatore.

E' utile aggiungere che le considerazioni che precedono sono state nel frattempo anche oggetto di utile confronto diretto con la Regione Campania, che ha potuto così constatare la utilità dell'intera operazione.

Il comma 10, infine, reca una disposizione necessaria a chiarire l'inquadramento a fini fiscali dell'operazione, nonché ad utilmente stabilire che ogni atto perfezionato in attuazione della stessa è esente da imposizione.

Art. 13 (Norma di copertura)

L'articolo 13 detta disposizioni relative alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 – (Rateizzazione debiti tributari)

Comma 1 - Dilazione pagamenti in caso di decadenza dalla rateazione

La legislazione vigente prevede che in caso di decadenza dalla rateazione concessa per il pagamento di somme dovute a seguito di comunicazione d'irregolarità, il debito residuo non può formare oggetto di ulteriore forma di rateazione.

Per effetto della disposizione in esame, il contribuente, qualora dovesse decadere dalla predetta rateazione, potrebbe comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all'istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica, prevista dall'art. 19 del DPR 602/1973.

Si stima che la presente disposizione <u>sia foriera di effetti positivi</u> che, prudenzialmente, non vengono considerati. Infatti, stante anche la difficile congiuntura economica, la possibilità riconosciuta al contribuente di accedere a dilazioni di pagamenti anche in caso di decadenza di precedenti rateazioni può facilitare la riscossione di somme, che difficilmente potrebbero essere riscosse attraverso la procedura di recupero coattivo.

Commi 2 e 3 - Debito tributario e rateazione flessibile

La disposizione, con i commi 2 e 3, interviene sull'istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica (art. 19 del DPR 602/1973) proponendo:

- a) la possibilità di piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità oggi ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa);
- b) l'esclusione dalla decadenza del beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive; la decadenza opererebbe solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;

c) l'impossibilità di iscrizione di ulteriori ipoteche oltre quelle eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione.

La norma, fa salvi i piani di rateazione a rata costante (per somme iscritte a ruolo) concessi prima dell'introduzione della disposizione; inoltre essa prevede che da una dilazione a rata costante si può passare ad una a rata crescente, in caso di peggioramento della condizione economica del debitore.

La disposizione in commento <u>non determina sostanziali effetti sul gettito</u> in considerazione del fatto che il peggioramento della situazione generale di crisi economico – sociale in cui versa il Paese rende, per moltissimi contribuenti, estremamente difficile la sostenibilità di un piano di ammortamento a rata costante. Ne consegue la concreta possibilità che la rateazione concessa a rata costante non venga onorata con la conseguente attivazione della procedura di recupero coattivo dall'esito assolutamente incerto, sia nel quantum che nel tempo. Il meccanismo della rata variabile consente, viceversa, ai debitori di alleggerire momentaneamente l'onere finanziario, di fronteggiare le difficoltà correnti e di spostare la maggiore incidenza del piano di rientro in momenti connotati da una più elevata disponibilità economica.

Comma 4 - Rateazione crediti di natura patrimoniale

La disposizione è rivolta ad introdurre una maggiore flessibilità per la riscossione, da parte degli enti pubblici, dei crediti di natura patrimoniale, esclusi quelli degli Enti previdenziali, vantati nei confronti di terzi debitori che versino in condizioni di difficoltà economica. La norma configura, in particolare, la facoltà per gli enti in questione di accordare, su istanza dei debitori, forme di articolazione del rimborso dei debiti, a rate costanti o variabili, anche in presenza di contenzioso.

Dal punto di vista degli effetti finanziari la norma appare neutrale, in quanto non comporta alcuna decurtazione dell'ammontare del debito, né la rinuncia all'applicazione degli interessi sulle singole rate, siano esse costanti o variabili, lasciando in ogni caso impregiudicata la possibilità per l'Ente creditore di ricorrere ad alternative forme coattive di riscossione.

Commi 5 e 6 - Codice dei contratti pubblici – certificazione dei carichi pendenti.

Comma 5: Si tratta di disposizione volta a consentire che il contribuente ammesso alla rateizzazione del proprio debito tributario non venga considerato inadempiente e pertanto escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici). In particolare, non si intendono scaduti ed esigibili, ai fini della suddetta disciplina, i debiti per i quali sia stato concordato un piano

di rateazione rispetto al quale il contribuente sia in regola con i pagamenti. La norma, avente carattere ordinamentale, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Comma 6: fa salvi i comportamenti assunti dalle stazioni appaltanti, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, in coerenza con le previsioni del comma 5. La disposizione non reca effetti finanziari.

Art. 2 – (Comunicazioni e adempimenti formali)

Commi 1, 2 e 3 - Adempimenti formali - Remissione in bonis

A legislazione vigente, è possibile accedere a regimi fiscali speciali ovvero fruire di particolari benefici tributari su presentazione di una apposita comunicazione oppure a seguito di un adempimento di carattere formale (es., tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali; disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo).

Con la proposta in esame (comma 1), si intende evitare che l'inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente (che invece possiede i necessari requisiti sostanziali) lo faccia decadere dal regime speciale prescelto ovvero dal beneficio previsto dalla legge. Al contribuente è consentita la presentazione della comunicazione ovvero l'assolvimento del particolare adempimento previsto in ritardo (comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell'inizio dell'accertamento) a condizione del versamenti della sanzione. In sostanza, si salvaguarda il contribuente in buona fede, sanando solo i comportamenti che non pregiudicano né l'interesse erariale né l'attività di accertamento.

Con il comma 2, inoltre, sono fatte salve le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del cinque per mille dell'IRPEF, nonché le tardive integrazioni documentali (ferma ovviamente la verifica degli ulteriori presupposti per partecipare al riparto).

Infine, con riferimento al comma 3, si evidenzia che attualmente l'articolo 43-ter del DPR n. 602/1973 prevede che la cessione delle eccedenze IRES nell'ambito dei gruppi societari è fiscalmente efficace a condizione che la società cedente indichi in dichiarazione gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. La disposizione proposta evita che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato – compilata dalla società consolidante – dei dati riferibili ai predetti cessionari determini l'inefficacia della cessione dal punto di vista fiscale. In caso di mancata indicazione è però dovuta la sanzione nella misura massima stabilita.

Fondamentalmente la disposizione di cui al comma 1 rappresenta un intervento di natura procedurale volto alla semplificazione e dal quale non derivano ulteriori effetti sul gettito oltre a quelli già scontati in Bilancio, trattandosi di benefici dei quali i contribuenti già fruiscono.

Per quanto riguarda il comma 2 della disposizione in commento relativa alla partecipazione al riparto del cinque per mille, si osserva che la scelta del contribuente espressa a favore di un soggetto non iscritto o iscritto tardivamente non comporta, in base alla disciplina vigente, l'attribuzione all'erario della quota del cinque per mille destinata a detto soggetto, ma incide esclusivamente sul riparto del contributo nell'ambito della tipologia di appartenenza. Peraltro, lo stanziamento a copertura del contributo è predeterminato e non è incrementato in relazione al numero degli iscritti. La sanzione è finalizzata, pertanto, a consentire una sollecita modalità di iscrizione entro i termini originariamente previsti.

Relativamente alla disposizione del comma 3 si fa presente che la sua applicazione, non limita in alcun modo la capacità di controllo dell'Agenzia delle entrate. Infatti, la mancata indicazione in dichiarazione delle cessioni di credito operate all'interno di un "consolidato" comportere bbe comunque l'invio di una comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. 600/1973 e in fase di assistenza l'Agenzia potrebbe comunque acquisire le informazioni sulle cessioni di credito operate necessarie all'attività di accertamento. La proposta mira a evitare l'inefficacia della cessione di credito per comportamenti che non incidono sulle imposte dovute e sulle azioni di contrasto all'evasione dell'Agenzia delle entrate. Si segnala, inoltre, che la proposta si limita ai casi in cui l'eccedenza risulti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. Per tale fattispecie si registrano, inoltre, sentenze di Commissioni Tributarie sfavorevoli all'amministrazione, con il rischio di oneri improduttivi derivanti dagli effetti negativi del contenzioso.

Nel complesso, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari alla presente disposizione.

Comma 4 - Comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento

La legge n. 311/2004 ha introdotto, per i destinatari di dichiarazioni d'intento (cedente/fornitore), l'obbligo di trasmettere telematicamente al Fisco la comunicazione relativa alle dichiarazioni di intento ricevute dai propri cessionari che intendono avvalersi della facoltà prevista per gli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'IVA.

La proposta in esame prevede l'obbligo della trasmissione delle comunicazioni non più entro il 16 del mese successivo alla loro ricezione, bensì entro il termine della prima liquidazione IVA nella quale sono ricomprese le forniture effettuate, in conseguenza delle dichiarazioni d'intento, in sospensione d'imposta

Trattasi di norma procedurale che non ha riflessi sul gettito.

Comma 5 - Dichiarazione nei casi di liquidazione societaria - revoca della liquidazione

La disposizione ha la finalità di allineare la disciplina fiscale a quella civilistica in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali.

Trattasi di norma procedurale che non ha riflessi sul gettito.

Comma 6 - Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi

La legislazione vigente prevede l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore ai 3.000 euro. Al riguardo, per semplificare le procedure di adempimento di tale obbligo, la disposizione propone che dal 1° gennaio 2012, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, gli operatori comunichino l'importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa

Trattasi di norma procedurale che non ha riflessi sul gettito.

Comma 7 – Eliminazione dall'obbligo di chiedere l'indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati dall'Amministrazione finanziaria

La proposta in esame semplifica gli adempimenti di cui agli articoli 58 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di obblighi di indicazione del domicilio fiscale, limitando l'obbligo dichiarativo ai soli casi espressamente previsti dalla legge per singole tipologie di atti, tenuto conto che nella maggior parte dei casi le informazioni sul domicilio fiscale sono già disponibili nell'Anagrafe Tributaria. Trattasi di norma procedurale che non ha riflessi sul gettito.

Comma 8 - Comunicazione operazioni black list - introduzione soglia

La disposizione propone, per le imprese che devono osservare la disciplina *black list*, che l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, sia limitato ai soli casi di operazioni di importo superiore a euro 500.

La disposizione permette di razionalizzare e semplificare la gestione delle comunicazioni in esame, favorendo di fatto un maggior impulso all'attività di controllo sulle operazioni di maggior rilievo.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.

Commi 9 e 10 - Scritturazione telematica della contabilità delle accise in sostituzione dei registri cartacei

La norma proposta, consente agli operatori di diversi settori, la facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità.

La proposta normativa non comporta effetti.

Commi 11 e 12 - Semplificazioni nel sistema di accertamento e contabilizzazione della birra negli stabilimenti di tipo artigianale

La proposta introduce alcune semplificazioni nel settore birraio artigianale (fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri), prevedendo che l'accertamento del prodotto venga effettuato dal depositario sulla base della quantità inviata al confezionamento, eliminando l'installazione di contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

Inoltre si propone una diversa condizione di immissione in consumo che consentirà l'eliminazione dell'onere del magazzino fiscale. Viene comunque prevista la facoltà di continuare ad operare secondo il regime previgente.

L'intervento normativo in esame non comporta effetti

Comma 13 - Semplificazioni nel rilascio della licenza di esercizio per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili

La proposta in esame semplifica gli adempimenti per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili, prevedendo, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, un controllo documentale, in luogo dell'esperimento della verifica tecnico-fiscale sull'impianto.

L'intervento normativo in esame non comporta effetti.

Art. 3 – (Facilitazioni per imprese e contribuenti)

Commi 1 e 2 - Deroga in materia di limitazione dell'uso del contante

L'art 49 del D. Lgs 231/2007, recentemente modificato dal decreto-legge n. 201/2011, prevede limitazioni all'uso del contante al di sopra della soglia di mille euro.

La disposizione in esame, al fine di agevolare le imprese che operano nel settore del commercio al minuto, prevede che la limitazione non si applica per acquisti di beni effettuati, presso tali imprese, da persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera.

La deroga opera solo se il cedente del bene provvede, al momento dell'operazione, ad acquisire fotocopia del documento di identità del cessionario e a versare tempestivamente il denaro contante incassato in un conto corrente dedicato presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di identità del cliente e del documento di certificazione del corrispettivo.

Si stima che la disposizione in esame non determini sostanziali effetti in termini di gettito.

Commi 8 e 9 - Ratei e risconti

La modifica normativa proposta introduce la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali.

Si stima che la disposizione in esame non determini sostanziali effetti in termini di gettito erariale, peraltro, solo per il primo anno, in considerazione della limitata casistica e del fatto che essi si manifesterebbero solo in via indiretta incidendo sulla redditività dei singoli contribuenti.

Comma 10 e 11 - Crediti tributari di modesta entità

La disposizione in esame prevede l'innalzamento del limite al di sotto del quale non si procede all'iscrizione a ruolo dei crediti tributari dello Stato, delle Regioni e degli enti locali dagli attuali 16,53 euro a 30 euro.

Per evitare comportamenti elusivi e abusi, il nuovo limite – da considerarsi con riferimento a ciascun credito tributario relativo a ciascun periodo d'imposta – non opera in caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Sulla base dei dati relativi alle iscrizioni a ruoli (fonte Equitalia S.p.A.) si stimano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENT	XVI	LEGISLATURA -	- DISEGNI	DΙ	LEGGE	E	RELAZIONI	 DOCUMENT
---	-----	---------------	-----------	----	-------	---	-----------	------------------------------

	2012	2013	2014
Fabbisogno e Indebitamento	- 1,2	- 2,4	- 2,4
Saldo netto da finanziare	- 2	- 4	- 4

In mɨlioni di euro

Comma 12 - Modalità di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d'imposta

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 935/1977 prevede per le dichiarazioni dei sostituti di imposta che tutti gli importi da indicare devono essere espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

La disposizione in esame propone che gli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta siano espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti

Comma 13- Corresponsione dell'accisa mediante canone di abbonamento annuale per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili

Si introduce la possibilità per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100Kw, di poter corrispondere le accise mediante canone di abbonamento annuale

L'intervento normativo in esame non comporta effetti

Comma 15 - Money transfer

Con la disposizione in esame si intende abrogare il comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto legge n. 138/2011. Tale disposizione ha introdotto un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di money transfer. L'imposta è pari al 2 per cento dell'importo trasferito con un minimo di 3 euro ma risultano esentati i soggetti muniti di matricola Inps e codice fiscale e non imponibili i trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'UE, nonché quelli effettuati dai cittadini della stessa UE.

Per quanto riguarda i potenziali effetti negativi derivanti dall'abrogazione della disposizione in esame, si ritiene, pur in assenza di dati puntuali, che essi siano di non rilevante entità, vista l'aera di non imponibilità e di esenzione prevista.

Art. 4 – (Fiscalità locale)

Comma 1 - Pubblicazione delibere di variazione dell'addizionale comunale all'irpef

La norma modifica l'articolo 14, comma 8 del D. Lgs. 23/2011 disponendo che le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Al riguardo, si osserva che la disposizione in esame non comporti effetti finanziari

Comma 2 - Imposta RCA

La norma prevede che le disposizioni concernenti le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio nazionale, facendo salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione della presente disposizione.

Al riguardo, si osserva che la disposizione in esame non comporti effetti finanziari

Comma 3 - Finanziamento IFEL

L'articolo 3, comma 1 del decreto 22 novembre 2005 per consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire strumenti conoscitivi per l'azione accertativa dei comuni, per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, ha previsto un contributo dell'1 per mille del gettito ICI, entro il 30 aprile di ogni anno all'ANCI.

A seguito della soppressione dell'ICI e dell'introduzione dell'IMU si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 sarà il comune a versare entro il 30 aprile di ogni anno il contributo dell'1 per mille del gettito IMU all'ANCI.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari

Comma 4 - Sblocco dei tributi

La norma è diretta ad abrogare le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali, rendendo in tal modo possibile agli enti territoriali di effettuare le proprie manovre di bilancio, facendo leva anche sulla possibilità di aumentare i tributi di loro competenza.

In particolare, la norma in questione è diretta ad eliminare il blocco limitatamente all'addizionale Irpef, con conseguente possibilità per i comuni di aumentarne le aliquote a decorrere dal 2012.

Alla disposizione non si ascrivono effetti, trattandosi di una facoltà.

Commi 5 e 6 - Ripristino trasferimento per rimborso ICI prima casa RSS e trasferimenti del Ministero dell'Interno relativi all'anno 2012

La norma dispone, per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia - Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, il ripristino del rimborso della minore imposta conseguente all'esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Al riguardo, si stima che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto la stessa conferma il diritto dei comuni delle regioni a statuto speciale ad ottenere il rimborso dell'Ici prima casa e, quindi, consente al Ministero dell'Interno di erogare i predetti rimborsi, utilizzando allo scopo le risorse finanziare già iscritte nel pertinente capitolo di bilancio del proprio stato di previsione.

Parimenti, non determina effetti finanziari la norma di cui al comma 6 che si limita a consentire al Ministero dell'interno di erogare per l'anno 2012 agli enti locali i trasferimenti erariali ancora dovuti da parte del Ministero dell'interno medesimo. Ciò, in quanto il sistema del federalismo fiscale (per province e comuni) si applica solo agli enti delle Regioni a statuto ordinario, mentre gli enti locali delle Regioni a statuto speciale sono ancora beneficiari (pur se in forme diverse) di contributi erariali. Inoltre, anche per gli enti locali delle Regioni a statuto ordinario vi sono trasferimenti - anche se residuali - ancora erogati da parte del Ministero dell'interno.

Commi 7, 8 e 9 – Acconto sulle risorse dovute ai Comuni da parte del Ministero dell'Interno e sanzioni a carico di enti locali strutturalmente deficitari

Il comma 7 non ha effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto esclusivamente finalizzato a prevedere un acconto in favore dei comuni delle spettanze che dovranno comunque essere riconosciute agli stessi enti nell'anno 2012 e che il Ministero dell'Interno non è ancora legittimato ad erogare in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di perfezionamento dei decreti relativi al federalismo municipale.

Parimenti, non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica il comma 9, sostanzialmente volto a rendere più efficace la sanzione a carico di province e comuni strutturalmente deficitari che non rispettano le prescrizione previste a loro carico dall'articolo 243 del TUEL.

Commi 10 e 11 - Soppressione addizionale accisa energia elettrica

La norma prevede, a decorrere dal 1° aprile 2012, l'abrogazione dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

La suddetta abrogazione di fatto sopprime le addizionali provinciale e comunale all'accisa sull'energia elettrica, ancora in vigore per i territori presenti nelle regioni a statuto speciale. In particolare, l'addizionale comunale è applicata all'accisa sull'energia elettrica per gli "usi domestici", mentre quella provinciale si riferisce all'accisa sull'energia elettrica per gli "usi industriali". Una quota dell'addizionale provinciale, relativa a utenze con potenza disponibile superiore a 200 kwh, è versata all'erario.

Dall'analisi dei dati dei consumi dei Kwh di energia elettrica sottostante la previsione di entrata 2011, si stima una perdita di addizionale comunale per le Regioni a Statuto Speciale di circa 76 milioni di euro annui e di 163 milioni di euro attribuibili alla soppressione dell'addizionale provinciale.

La disposizione comporta, pertanto, un effetto negativo complessivo di 239 milioni di euro su base annua. Per il 2012 si stima un effetto negativo di circa 180 milioni di euro.

Comma 12 - Procedura per il rimborso della quota di IRAP riferita al costo del lavoro

La disposizione propone di affidare a un provvedimento del direttore dell'Agenzia entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell'IRAP relative a periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto legge, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/73. Questo a completamento della disciplina (D.L. 201/11) che ha introdotto la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP gravante sul costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato.

Al riguardo, si stima che la disposizione in esame non determini oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, consentendo, altresì, di perseguire importanti benefici in termini di efficienza e di razionalizzazione delle modalità di effettuazione dei rimborsi in esame.

Art. 5 - (Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)

Commi 2 e 3 - Versamenti tributari

La disposizione prevede l'anticipazione dei versamenti in acconto dell'imposta di bollo virtuale e dell'imposta sulle assicurazioni. In particolare il gettito che viene anticipato annualmente è di circa 3 miliardi di euro relativamente all'imposta di bollo virtuale e di circa 1,5 miliardi di euro annui per l'imposta sulle assicurazioni.

La disposizione comporta un risparmio in termini di interessi per il Bilancio dello Stato, a decorrere dal 2012, che non viene prudenzialmente considerato atteso che il relativo effetto potrà essere registrato a consuntivo.

Art. 6 – (Attività e certificazioni in materia catastale)

Comma 2 - TARES

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in materia di revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane.

La norma vigente, all'art. 14, comma 9, del d.l n. 201/2011, prevede che "Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile...".

Considerato che si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati, su richiesta del Comune, le dichiarazioni di aggiornamento catastale, la norma proposta prevede, in sede di prima applicazione, che sia determinata una superficie convenzionale, dall'Agenzia del territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.

Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta

Al riguardo, si rappresenta che nelle banche dati catastali, all'attualità, sono circa il sei per cento le unità immobiliari alle quali non è associata una planimetria, per diverse motivazioni: in parte si tratta di unità immobiliari che risalgono al periodo immediatamente successivo all'impianto del catasto, periodo durante il quale la normativa allora vigente prevedeva espressamente il caso di esenzione dall'obbligo di presentazione della planimetria, in parte, a titolo di esempio, a situazioni particolari per le quali, prima della informatizzazione degli archivi, sono andate distrutte (anche per eventi naturali, quali alluvioni, ecc.), oppure ad attività conseguenti ad accertamento d'ufficio.

La modifica proposta consente, anche per i casi sopra esposti, di rendere subito disponibile una superficie convenzionale, determinata dall'Agenzia del Territorio, sulla base degli elementi in suo possesso.

La nuova norma non determina, quindi, una riduzione del gettito, ma è volta ad assicurarlo e a consentire a tutti i contribuenti di disporre della relativa base imponibile in tempo utile per il pagamento dell'imposta.

Comma 5 - Certificati ipotecari e catastali

Interventi legislativi in materia di "decertificazione" intervenuti nel recente passato hanno determinato che il sistema della autocertificazione operi anche nell'ambito dei rapporti contribuente-Catasto.

In particolari settori – quale quello del Catasto – questo stato delle cose risulta pericoloso, sia per esigenze di gettito sia per la necessaria certezza del diritto e delle posizioni soggettive dei singoli. Pertanto, per ovviare a tali peculiarità, la disposizione propone di escludere il meccanismo dell'autocertificazione in materia di Catasto.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Art. 8 – (Misure di contrasto all'evasione)

Commi 1, 2 e 3 - Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo

Il comma 4-bis dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo in vigore, prevede che nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti. La norma può dar luogo a criticità sul piano della capacità contributiva che limitano la certezza della pretesa tributaria.

Con il comma 1 vengono, quindi, circoscritte le ipotesi di indeducibilità ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo. Ne consegue che è ammissibile la deducibilità per i delitti colposi in ragione della non intenzionalità della condotta e quindi del difetto di finalizzazione dei costi eventualmente sostenuti al compimento dei delitti. In particolare, l'indeducibilità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, ferme restando le regole generali in materia di detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e in tema di deduzione previste dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Col comma 2 si intende, da un lato, colpire con una specifica sanzione pecuniaria l'antigiuridicità dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi) e, dall'altro, salvaguardare il principio costituzionale della capacità contributiva.

Viene infine introdotta una disposizione transitoria (comma 3) che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ove più favorevoli, in luogo di quanto disposto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, facendo comunque salva l'ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base al predetto comma 4-bis previgente si siano resi definitivi. Il comma 3 prevede, inoltre, che resta ferma l'applicabilità del presente articolo per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Con riferimento alla stima degli effetti finanziari, si evidenzia che ogni anno si registrano contestazioni di indeducibilità di costi o spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, per la ammontare complessivo di circa 10 miliardi di euro (l'importo è stato stimato

considerando i rilievi per costi indeducibili contestati in processi verbali connessi a casi di frode o, comunque, a violazioni di natura penale, formalizzati nel triennio 2008-2010). Di questi, ben rari sono i casi in cui la contestazione viene definita, mentre segue quasi sempre l'impugnazione in sede giurisdizionale. Dato che la norma opera dal 1° gennaio 2003, pochissimi casi sono già approdati a sentenze di primo grado. Di fatto, quindi, la vigente disposizione produce un gettito limitatissimo e gravi incertezze sussistono circa la possibilità che la situazione migliori in futuro, in mancanza di un nuovo intervento normativo.

Le disposizioni in esame, contribuendo a dare maggiore certezza alla pretesa tributaria e consentendo di superare anche criticità sul piano della capacità contributiva, si stima possano determinare effetti positivi in termini di gettito, derivanti dalle maggiori definizioni dei contesti precedenti l'iscrizione a ruolo, prudenzialmente non valutati.

Comma 9 - Partite IVA inattive

La norma proposta modifica il DPR n. 633 del 1972, prevedendo la sostituzione dell'articolo 35, comma 15 quinquies e l'introduzione dell'articolo 35-quater.

In particolare, l'articolo 35-quater prevede l'attivazione di un servizio on-line che consente di verificare l'esistenza e la correttezza di tutte le partite IVA nazionali, incluse quelle che tramite il VIES non sono verificabili, al fine non solo di fornire un valido strumento di ausilio agli operatori, ma anche di contrastare il fenomeno delle frodi in materia di IVA in ambito nazionale.

Alla disposizione non si ascrivono sostanziali effetti.

Commi 13, 14, 15, 16 e 17 - Bollo valori scudati

I commi 13, 14, 15, e 16 lettere a), b), d) ed i), prevedono una serie di modifiche formali e operative all'articolo 19 del DL n. 201/2011. In particolare si chiarisce l'applicazione dell'imposta di bollo proporzionale anche ai depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati; la previsione della possibilità di disinvestimento da parte dell'intermediario in caso di mancata provvista, relativamente al versamento dell'imposta speciale sulle attività "scudate"; e la non preclusione dell'accertamento ai fini IVA alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio.

Alle suddette modifiche non si ascrivono ulteriori effetti rispetto a quelli già valutati in sede di relazione tecnica al provvedimento originario.

Il comma 16, lettera e) prevede che l'imposta patrimoniale sugli immobili all'estero di cui all'articolo 19 del DL n. 201/2011 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo

risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.

Al fine di stimare gli effetti della presente norma sono state effettuate elaborazioni sui dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, Quadro RW Sezione II, analizzando la distribuzione degli immobili situati all'estero in base al relativo valore dichiarato. Dai risultati di tali elaborazioni, tenendo conto anche di crediti per imposte versate nello stato in cui è situato l'immobile (stimati in 1/3 dell'imposta, come già ipotizzato nella Relazione Tecnica di accompagnamento alla norma originaria) si stima che l'esenzione in oggetto determina una perdita di gettito di competenza annua di circa -1,7 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa risulta il seguente (milioni di euro):

	2012	2013	2014
Imposta sul valore degli immobili all'estero	-1,7	-1,7	-1,7

Il comma 16, lettera f) prevede che per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo Ente locale, e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali a cui l'Italia aderisce, e la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta patrimoniale sugli immobili all'estero è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

In relazione agli effetti della riduzione dell'imposta sul valore degli immobili per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano o per un'organizzazione internazionale, occorre considerare che la stima condotta in sede di relazione tecnica di accompagnamento alla norma

originaria, basata sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011, non comprende gli immobili relativi ai soggetti in esame, in quanto questi non erano tenuti alla relativa indicazione in sede di dichiarazione. Trattandosi di un recupero di gettito la stima non era stata estesa, in via prudenziale, a tali soggetti.

Pertanto la disposizione in oggetto non determina effetti di gettito rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica alla norma originaria.

Il **comma 16**, lettera g) prevede che, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla imposta sugli immobili all'estero si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In considerazione del fatto che nella stima condotta in sede di relazione tecnica alla norma originaria era stata ipotizzata una riduzione di 1/3 del gettito per tenere conto di crediti per imposte versate nello stato estero, si ritiene che tale riduzione contenga ampi margini di prudenzialità, in grado di assorbire anche eventuali effetti negativi prodotti dal presente dettato normativo.

Si ritiene quindi che la norma in esame non produca effetti sul gettito.

Il **comma 16, lettera** *h*) prevedono l'applicazione dell'imposta di bollo in misura fissa (34,2 euro annui) per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

In base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, Quadro RW Sezione II, risultano circa 17.700 conti correnti detenuti all'estero, per un relativo ammontare di circa 2,3 miliardi di euro. Nell'ipotesi prudenziale che nei Paesi previsti dalla norma in esame sia detenuta la totalità di tali conti correnti, sommando gli effetti negativi derivanti dalla mancata applicazione delle aliquote di imposizione previste (0,10% per il 2011 ed il 2012 e 0,15% dal 2013) agli effetti positivi derivanti dall'applicazione di un'imposta in misura fissa pari a 34,20 euro per ciascun conto corrente, e ipotizzando una riduzione di 1/3 per tenere conto di crediti per imposte versate nello stato estero, si stima una perdita di gettito di competenza annua pari a -0,9 milioni di euro per il 2011 ed il 2012 ed a -1,7 milioni di euro dal 2013.

L'andamento del gettito di cassa risulta il seguente (milioni di euro):

XVI LEGISLATURA –	DISEGNI D	I I EGGE E	RELAZIONI -	DOCUMENTI

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2012	2013	2014
Imposta sul strumenti	valore dei finanziari	prodotti e detenuti	-0,9	-0,9	-1,7
all'estero			!	·	

Infine, i **commi 16**, **lettera** *c*) e 17, dispongono la proroga dal 16 febbraio al 16 maggio del termine di versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Al riguardo si stima che la proroga del termine di versamento dell'imposta non comporti effetti finanziari in quanto le somme previste saranno comunque acquisite nell'anno.

Commi 18, 19, 20 e 21 - Estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione

L'applicazione delle disposizioni introdotte con l'articolo in esame determinerà una riduzione dell'ammontare delle compensazioni esercitate nella fascia d'importo interessata dai nuovi controlli preventivi. Al riguardo, si riportano di seguito i dati delle compensazioni di crediti IVA esercitate negli anni 2009/2011 (importi in euro/milioni).

Fascia d'importo (in euro)	con	mmonta ipensazi euro/m	oni		renza -2009	Differenza 2011-2009		Controlli	preventivi
(in cars)	2009	2010	2011	Valore	%	Valore	%	Attuali	Futuri
1) 0,01 - 5.000	1.555	1.493	1.338	-62	-4,0%	-217	-14,0%	nessuno	Nessuno
2) 5.000,01 - 10.000	1.097	1.391	1.278	294	26,8%	181	16,5%	nessuno	Dichiarazione
3) 10.000,01 - 15.000	797	720	711	-77	-9,7%	-86	-10,8%	dichiarazione	Dichiarazione
4) oltre 15.000 euro	15.210	9.436	9.770	-5.774	-38,0%	-5.440	-35,8%	Dichiarazione +visto	Dichiarazione +visto
Totale	18.659	13.040	13.097	-5.619	-30,1%	-5.562	-29,8%		

La proposta normativa di estendere l'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione per esercitare le compensazioni anche nella fascia compresa tra 5.000,01 e 10.000 euro, determina una riduzione delle compensazioni medesime e conseguentemente un miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In particolare, tale miglioramento è colto sia in termini di saldo netto da finanziare, sul versante spesa, riducendo le dotazioni finanziarie relative al capitolo 3814 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio, sia in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, sul versante entrate, in quanto minori compensazioni, sulla base dei criteri SEC '95, si traducono in un aumento del livello delle entrate tributarie.

Quanto alla valutazione dei risparmi conseguibili dalla proposta normativa si evidenzia che, rispetto al 2009, nel 2010 e nel 2011 è stata rilevata una crescita, rispettivamente di 294 e 181 milioni di euro, delle compensazioni relative a tale fascia, non soggetta a controllo preventivo. Pertanto, introducendo l'obbligo di presentare la dichiarazione/istanza prima di effettuare tali operazioni, si prevede di ottenere dall'anno 2012 un duplice effetto riduttivo delle compensazioni medesime, per complessivi 299 milioni di euro, derivante da:

- riposizionamento delle compensazioni al livello dell'anno 2009, con un recupero atteso di 181 milioni (da 1.278 milioni a 1.097 milioni);
- ulteriore riduzione di 118 milioni, rispetto all'ammontare delle compensazioni
 esercitate nell'anno 2009 (1.097 milioni), applicando la percentuale di riduzione del
 10,8%, pari alla diminuzione registrata tra gli anni 2009 e 2011 con l'introduzione
 del medesimo controllo preventivo nella fascia compresa tra 10,000 e 15.000 euro.

	2012	2013	dal 2014
Risparmio per minori compensazioni	-249	-299	-299

In milioni di euro

23 - Soppressione Agenzia "Terzo Settore"

Dalla proposta normativa in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al contrario, dall'attuazione di tali disposizioni rinverranno significativi risparmi di spesa. Si osserva, al riguardo, che il bilancio preventivo dell'Agenzia per l'anno 2012 prevede assegnazioni finanziarie ai sensi della legge n. 133 del 1999 per complessivi euro 733.000.

In caso di approvazione delle disposizioni in esame, si potrebbero conseguire significativi risparmi in relazione alla voce 'organi dell'Ente' (euro 309.500 per il 2012).

E' importante sottolineare che il comma 1 stabilisce che le funzioni già attribuite alla soppressa Agenzia vengono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che le esercita nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, utilizzando le risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, del capitolo n. 3526 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2012-2014. Le predette risorse saranno ripartite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 24 - Misure organizzative per l'Agenzia delle Entrate

Fermi restando i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente l'Agenzia delle Entrate, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, nell'ottica di un'efficace attuazione delle misure intese al contrasto all'evasione fiscale, è autorizzata a coprire le posizioni dirigenziali vacanti secondo le procedure di cui all'art. 1 comma 530 della legge 296/2006 e dell'art. 2 comma 2 del d.l. 203/2005 e quindi senza necessità delle specifiche autorizzazioni a bandire e ad assumere in via amministrativa.

Si premette che le posizioni dirigenziali vacanti nell'Agenzia delle Entrate sono coperte attualmente da funzionari incaricati, ai quali viene corrisposto lo stesso trattamento economico dei dirigenti. L'Agenzia pertanto già sostiene interamente il costo per la copertura delle posizioni dirigenziali. Al relativo onere si fa fronte con le risorse assegnate annualmente all'Agenzia e stanziate nel capitolo 3890. Si tratta di un onere che l'Agenzia copre in maniera fissa e continuativa sin dalla sua attivazione, data la necessità inderogabile di presidiare gli uffici dirigenziali (o con dirigenti o con funzionari incaricati, in carenza di dirigenti) e di assicurarne l'operatività.

Agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale dirigenziale di cui alla presente disposizione si farà fronte, oltre che con le economie derivanti dalla mancata assegnazione di reggenze conseguenti alle assunzioni dei vincitori del concorso a dirigente – la norma prevede infatti espressamente che a seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali l'agenzia delle entrate non potrà attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari -, in parte con le residue risorse di cui all'art. 1, comma 345, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in parte con i fondi disponibili per il rimpiazzo del turn-over 2013 (calcolato sulle cessazioni di personale relative all'anno 2012), ai sensi dell'art. 3, comma 102, della medesima legge n. 244/2007 come modificata e integrata da norme successive.

Il citato comma 345 autorizza l'Agenzia delle Entrate ad effettuare uno specifico programma di reclutamento di personale anche di qualifica dirigenziale. La norma di legge prevede a tale scopo, a decorrere dal 2010, uno stanziamento annuo di 110,1 milioni di euro. Una parte di tali risorse, esattamente € 91,6 milioni, è stata utilizzata per l'assunzione di circa 2.300 funzionari, mentre € 10 milioni servono a coprire la spesa per 2.000 progressioni interne dalla seconda alla terza area (la relativa procedura è in corso). Residuano quindi, per il reclutamento di nuovi dirigenti, € 8,5 milioni. Tale somma era stata già destinata a finanziare la spesa a regime per il reclutamento di 175 dirigenti di cui a un precedente concorso (bando del 29 ottobre 2010) annullato da una sentenza del TAR appellata dall'Agenzia.

Per quanto concerne il rimpiazzo del turn-over 2013, calcolato sulle cessazioni 2012, a seguito delle nuove norme in materia di collocamento a riposo, si ipotizza che nel 2012 lasceranno l'Agenzia circa 750 unità per un costo di € 31,1 milioni. La norma consente di rimpiazzare al massimo il 20% delle unità uscite (150 unità), con l'ulteriore limite del 20% della relativa spesa (€ 6,2 milioni).

L'onere conseguente all'applicazione della disposizione, che in relazione ai tempi tecnici necessari per la conclusione delle procedure concorsuali avrà decorrenza dall'anno 2013, viene coperto a valere sulle risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia.

L'effetto in termini di fabbisogno ed indebitamento netto della PA, valutabile in circa 8.000.000 di euro a decorrere dal 2013, viene coperto con utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento in esame.

Comma 25 - Certificazione per il corretto utilizzo dei micro finanziamenti

La norma ha l'obiettivo di potenziare la fase del controllo successivo all'utilizzo dei microfinanziamenti concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio (art. 13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112), attribuendo il riscontro della certificazione delle opere realizzate agli Uffici territoriali del Governo e alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ovvero agli organi che, per la vicinanza territoriale ai soggetti beneficiari, possono più efficacemente assicurare la verifica del rispetto del vincolo di destinazione cui soggiacciono i contributi in parola.

Si semplificano, inoltre, gli adempimenti a carico degli enti locali beneficiari, prevedendo un'unica certificazione in sostituzione del rendiconto annuale di cui all'articolo 158 del decreto legislativo n. 267/2000 e della relazione conclusiva prevista dai Decreti del Ministro attuativi.

Tale norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 9 - (Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)

Comma 1 - Contrasto alle frodi attraverso nuovi strumenti di indagine a disposizione degli uffici doganali

Attualmente, l'Agenzia delle dogane può chiedere informazioni agli intermediari finanziari esclusivamente nell'ambito dei controlli sugli elenchi riepilogativi INTRA. Il potere di autorizzare le richieste è del Direttore Regionale.

Per intercettare e contrastare le frodi commerciali, i traffici illeciti ed ogni altra frode connessa al commercio internazionale, si propone di estendere anche ai controlli a posteriori (quelli sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo) la facoltà di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, dati ed informazioni utili a ricostruire la provenienza e la destinazione, nonché la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci, nonché l'identità dei soggetti coinvolti.

L'intervento normativo in esame non comporta effetti

Comma 2 - Inclusione dei consumi fatturati nell'anno tra gli elementi necessari, per l'accertamento del debito di imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale nel settore dell'energia elettrica

La disposizione in esame, che si rende necessaria per chiarire alcuni dubbi interpretativi, stabilisce che i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta (accisa su energia elettrica) i consumi di energia elettrica fatturati nell'anno.

L'intervento normativo in esame non comporta effetti

Comma 3 - Estensione della disciplina dei privilegi prevista per i crediti IVA ai crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali

Lo schema di norma in questione è teso a prevedere che i crediti dello stato, costituiti da risorse proprie tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE/EURATOM, sono equiparati, relativamente al privilegio, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.

La disposizione in esame trova il suo fondamento nella necessita più volte ribadita dalla Corte di Giustizia di garantire ai crediti comunitari afferenti alle risorse proprie tradizionali un trattamento uguale a quello spettante ai crediti nazionali.

Sebbene le interpretazioni del diritto comunitario contenute nelle sentenze della Corte di giustizia abbiano efficacia diretta negli ordinamenti degli stati membri, si è reso necessario un intervento normativo chiarificatore ove si consideri che molteplici comportamenti discriminatori delle risorse proprie tradizionali rispetto ai tributi nazionali sono stati constatati, sia nell'ambito delle procedure fallimentari che a fronte di pagamenti parziali agli agenti della riscossione.

Pertanto, lo schema di norma proposto avrebbe semplicemente lo scopo di affermare espressamente un principio già ribadito nelle sentenze della Corte di giustizia, avente efficacia diretta nell'ordinamento nazionale.

Per quanto attiene ai riflessi finanziari sul gettito IVA, si stima che l'intervento normativo in esame non comporta ulteriori effetti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10 - (Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)

Lo schema di norma (art. 10 - Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi) interviene, nel suo complesso, in materia di gioco pubblico con una duplice prospettiva: da un lato conferire ad AAMS nuovi poteri di verifica nel comparto dei giochi pubblici e, dall'altro, introdurre alcuni interventi specifici volti a rivedere la disciplina delle scommesse ippiche, nonchè i relativi aspetti gestionali.

In particolare, il comma 1 disciplina l'utilizzo del personale dipendente di AAMS, ai fini dell'acquisizione di elementi di prova in ordine alla violazione di norme sul gioco pubblico. A tal fine viene prevista la costituzione di un apposito fondo destinato alle operazioni di gioco. La norma, quindi ha lo scopo di conferire ad AAMS strumenti di controllo sempre più efficaci e radicati nel territorio. Per quanto attiene ai profili di costo della disposizione in parola, il finanziamento del previsto fondo avverrà nell'ambito delle risorse già assegnate all'Amministrazione senza, quindi, ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato. Per completezza si sottolinea che le vincite eventualmente derivanti da giocate eseguite dal personale, ai sensi della disposizione in commento, affluiranno anch'esse al nominato fondo.

Nell'ottica dell'ampliamento del controllo nel settore dei giochi, opera anche il comma 2 che, alla lettera a), "potenzia" la tutela antimafia, intervenendo sull'articolo 3-bis del D.P.R. n. 252 del 1998, ampliando i previsti controlli anche al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il terzo grado del soggetto cui la documentazione antimafia si riferisce; alla lettera b) – intervenendo sul comma 25 dell'art. 24 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011 - amplia le fattispecie penali che precludono l'accesso alle concessioni in materia di giochi pubblici ed il mantenimento delle stesse includendo, in particolare, i reati di frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio. La medesima disposizione estende ai familiari dei soggetti indicati dalle predette norme le preclusioni ai fini della partecipazione alle gare o al mantenimento delle relative concessioni.

Relativamente ai successivi commi relativi al settore ippico, si premette che il relativo comparto (UNIRE-ASSI) è da sempre finanziato tramite i proventi derivanti dalle scommesse ippiche che, allo stesso titolo, determinando, seppure in misura non corrispondente, entrate erariali. Per tale settore, nell'ultimo quadriennio (2008-2011), stante la situazione di crisi dell'ippica, le entrate erariali sono passate da oltre 100 milioni di euro a circa 65 milioni, nel 2011, con una previsione di ulteriore calo di circa il 20 per cento, per l'anno 2012.

I commi proposti intervengono quindi, nel loro complesso, al fine di introdurre alcune modifiche alla regolamentazione della raccolta dello specifico prodotto di gioco, volte a concretizzarsi nella più ampia ridefinizione della disciplina dell'intero comparto.

In particolare, le disposizioni che interessano AAMS e che di seguito si commentano, sono quelle dei commi da 3 a 5 e da 8 a 9.

Lo schema proposto, reca al **comma 3**, i criteri per l'adozione di un regolamento ex articolo 17 della legge n. 400 del 1988, finalizzato ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, volte a razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica, anche attraverso una riorganizzazione delle attività poste al riguardo in essere dai soggetti istituzionali coinvolti nella relativa gestione (Ministero politiche agricole, ASSI e AAMS).

Il comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di modifiche regolamentari di tipo prettamente organizzativo.

Per le stesse ragioni, il **comma 4**, pur rivedendo al ribasso la posta unitaria minima di gioco, portandola dagli attuali 50 centesimi a 5 centesimi di euro, lascia fermo l'importo minimo di 2 euro per ogni biglietto di gioco. L'intervento non comporta, quindi, alcun effetto negativo in termini di erario, ma è unicamente finalizzato a rendere più "accattivante" il prodotto scommessa ippica, offrendo al giocatore la possibilità di variare maggiormente la sua posta di gioco.

Per quanto attiene al comma 5, la lettera a), relativa ai costi del totalizzatore nazionale da parte di AAMS per le annualità fino al 2011, ha un impatto neutro in termini di costi, trattandosi di spese già sostenute ed avendo, peraltro, la mera funzione di dirimere giuridicamente situazioni incerte. Relativamente alla lettera b), la norma si propone di porre definitivamente fine alle annose questioni relative alle vicende dei c.d. "minimi garantiti" per le quali esistono diverse pronunce di lodo arbitrale, sfavorevoli all'Amministrazione pubblica, per le quali è stato proposto appello. La norma in questione, prevedendo la risoluzione in via equitativa della vicenda, non genera nel complesso minori entrate, anche in considerazione di un possibile esito sfavorevole del cennato appello per i Ministeri coinvolti (Economia e finanze e Politiche agricole).

Il comma 8 prevede l'abrogazione della lettera p) dell'articolo 12, comma 1, del "decreto legge Abruzzo". Tale abrogazione si riferisce ad una tipologia di gioco (c.d. "resto in gioco"), la cui raccolta non è stata mai avviata. Detta abrogazione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso il già avvenuto raggiungimento e superamento del livello di entrata imputato al settore dei giochi, dal nominato decreto legge.

Il **comma 9** è meramente ricognitivo ed ha lo scopo di dare maggior fondamento ai provvedimenti già adottati dal Direttore generale di AAMS, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011.

In definitiva l'articolato, limitatamente ai commi di competenza di AAMS, nel suo complesso, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

L'applicazione delle iniziative contemplate nel **comma 6**, segnatamente la realizzazione di un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica, come si evince dal dato testuale della disposizione normativa de qua, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse necessarie all'attuazione del programma rientrano nell'ambito dell'importo di 14,8 milioni di euro, che, in attuazione del decreto legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, sono state versate in entrata e sono in corso di riassegnazione sul capitolo 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (finanziamento della legge 23 dicembre 1999, n. 499).

In altri termini, gli interventi sono caratterizzati dall'invarianza finanziaria circa gli effetti sui saldi, non comportando, come si è detto, nuovi o maggiori oneri: il programma previsto è infatti realizzato con risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del rifinanziamento della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

L'applicazione del **comma** 7 non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Il finanziamento degli eventuali programmi di sviluppo del settore ippico, da parte di ISA, avviene nell'ambito delle disponibilità di bilancio della società.

Art. 11 – (Modifiche in materia di sanzioni amministrative)

Commi 1,2 e 3 - Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro. Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie

L'attuale regime sanzionatorio della omessa comunicazione delle minusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i requisiti pex e delle minusvalenze su dividendi non tassati (di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 209/2002) prevede la indeducibilità delle minusvalenze stesse.

Tale sanzione è qualificabile come sanzione "impropria", determinando una potenziale violazione del principio di specialità vigente in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Con la norma proposta si introduce, in luogo del disconoscimento della minusvalenza, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Analogamente alla proposta in esame, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 aveva modificato la disciplina della indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con i paesi "black list" sopprimendo la previsione che la deduzione fosse comunque subordinata alla separata indicazione in dichiarazione.

La stessa legge aveva aggiunto all'articolo 8 del d.lgs. n. 471/97 il seguente periodo ": 3 bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'art. 110, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000".

Con la proposta normativa in esame la sanzione è allineata, anche nell'importo, a quella attualmente prevista per la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti black list, prevista dall'articolo 110 del TUIR.

Alla stato attuale per le suddette fattispecie il gettito è assolutamente irrisorio in considerazione del fatto che la norma ha dato origine ad un contenzioso con il quale i contribuenti eccepiscono, essenzialmente, la sproporzione della sanzione rispetto all'adempimento omesso.

In considerazione della fondatezza della eccezione sollevata, è verosimile ipotizzare un esito sfavorevole per l'erario di tale contenzioso e, quindi, il mancato introito delle somme contestate.

Per tale ragione, la proposta normativa in esame non comporta significativi effetti negativi di gettito.

Comma 4 - Incremento della sanzione amministrativa prevista per le differenze, rispetto alla dichiarazione, di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana

Lo schema di norma rappresenta un presidio per le condotte che pur non essendo ascrivibili a fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono un grave pregiudizio per la scorrevolezza dei traffici e per l'efficienza dei controlli. L'Agenzia rileva la necessità di rafforzare il dispositivo sanzionatorio, rendendolo più adeguato a rafforzare la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali, elevando l'attenzione delle categorie professionali e degli operatori economici che agiscono nel commercio internazionale.

Prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi alla disposizione in esame.

Commi 5 e 6 - Incremento delle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina delle accise

La disposizione rafforza il dispositivo sanzionatorio che punisce le omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica, al di fuori dei casi nei quali sia rilevata una condotta penalmente rilevante.

In tal modo lo si rende più adeguato agli importi dell'imposta in gioco e alla necessità di disporre di dati significativi per i controlli e costituire un valido deterrente alla compilazione approssimativa, incompleta o errata delle dichiarazioni, spesso anche senza che siano state rilevate contestuali fattispecie penali, con l'effetto però di rendere più agevole per l'organo incaricato la possibilità di effettuare riscontri e quadrature automatiche.

Prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi alla disposizione in esame.

Comma 8 - Controlli sul denaro contante alla frontiera: oblazione e sanzioni

La disposizione rivede il sistema delle sanzioni previsto per il controllo sul denaro contante alle frontiere. Infatti, l'esame delle risultanze operative derivanti dall'attività svolta dalla Guardia di Finanza, porta a ritenere che l'attuale quadro sanzionatorio non sia realmente dissuasivo ed efficace come ipotizzato dal Regolamento comunitario n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005.

In particolare, l'istituto dell'oblazione, per come oggi formulato, consente al trasgressore di assumersi un rischio fin troppo "accettabile" e conveniente, soprattutto in relazione all'effettiva possibilità di essere sottoposto a controllo ed essere scoperto privo della prescritta dichiarazione.

A tal fine si prevede:

- una sensibile riduzione del limite fissato dell'eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250 mila a 40 mila euro);
- un innalzamento dell'aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta che viene così rimodulata: 5% dell'eccedenza passerebbe al 15% dell'eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro;
- il mantenimento dell'attuale aliquota (5%) solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10 mila euro).

In fine, si aumenta il lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni).

Inoltre, poiché anche nei casi in cui non è consentito al trasgressore l'accesso all'istituto dell'oblazione, spesso il soggetto controllato non fornisce alcuna giustificazione in ordine al possesso della somma, limitandosi ad accettare passivamente il sequestro del 40% dell'eccedenza, in attesa del procedimento di irrogazione della sanzione - di norma sensibilmente inferiore alla misura massima (40%) - da parte della competente articolazione del MEF e conseguente restituzione della differenza. Vengono così fissate nuove soglie che:

- rispettano i principi fissati dal Regolamento comunitario 1889/2005;
- fanno salva l'applicazione di sanzioni più leggere in caso di violazioni meno gravi;
- fissano una sanzione minima del 20% dell'eccedenza per tutti i casi di eccedenza superiore a 10 mila euro, fatta salva la possibilità di oblare (con un'aliquota del 15%), qualora l'eccedenza non sia superiore a 40 mila euro.

Prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi alla disposizione in esame.

Art. 12 - (Contenzioso in materia tributaria e riscossione)

Comma 5 - Prenotazione a debito delle spese di giustizia

Oggi, nel processo in cui è parte un'Amministrazione pubblica le spese di giustizia (come il contributo unificato, l'imposta di bollo ovvero le spese forfetizzate per le notificazioni) sono ammesse alla prenotazione a debito, pertanto verranno versate solo se l'Amministrazione si rivelerà soccombente.

Poiché, le cancellerie di alcuni uffici giudiziari dubitano che tale disposizione possa applicarsi anche all'Agenzia del Demanio, si è reso necessario l'introduzione di una disposizione volta a fare chiarezza in tal senso.

Pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.

Commi 6 e 7 - Consorzi agrari

La norma di cui al comma 6 è volta a uniformare il trattamento degli interessi sui crediti relativi alle gestioni di ammasso obbligatorio di cui i Consorzi Agrari non erano più titolari alla data di entrata in vigore della legge n. 410/1999, ai crediti di cui i Consorzi stessi erano invece titolari. Questi ultimi vennero infatti estinti ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 410/1999 sulla base di un tasso di interesse pari al TUS + 4,40 % con capitalizzazione annuale fino al 31 dicembre 1995 e interessi legali per gli anni successivi. La presente disposizione estende lo stesso trattamento, ai medesimi crediti che i singoli Consorzi Agrari avessero ceduto a terzi e di cui, conseguentemente, non risultassero più titolari alla data dell'entrata in vigore della legge n. 410/1999. La norma è finalizzata anche ad evitare che crediti analoghi possano essere oggetto di trattamento diverso, con i conseguenti rischi di violazione di principi comunitari anche in tema di aiuti di Stato.

Il successivo comma 7 fa salvi gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato, ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura civile.

Commi da 8 a 11 - Termovalorizzatore Acerra

In particolare, il comma 11 amplia le fattispecie di spese escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 delle Regioni, includendo anche quelle sostenute dalla Regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalizzatore medesimo. Considerato che l'esclusione opera nei limiti delle maggiori

entrate riscosse annualmente dalla Regione a seguito dell'acquisto del termovalorizzatore, la disposizione non necessita di compensazione finanziaria.

Comma 12 - Utilizzo del contributo unificato

Trattasi di assunzioni che verranno coperte mediante l'utilizzo delle entrata derivanti dal maggior gettito dei versamenti a titolo di contributo unificato derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9, nonché quello di cui al comma 14, dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011. Con D.P.C.M. di cui al comma 11 del medesimo articolo 37 verranno stabilite le risorse da destinare per le nuove assunzioni di personale della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile e per quelle di Avvocati e procuratori dello stato, nonché le risorse per le spese di giustizia.

La norma è necessaria per consentire alle amministrazioni della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile nonché a quella degli Avvocati e Procuratori dello Stato, di utilizzare una quota parte del gettito derivante dalle modifiche della disciplina del contributo unificato, per la copertura degli oneri relativi all'assunzione del suddetto personale, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 13 - (Norma di copertura ed entrata in vigore)

La norma al comma 1 prevede l'utilizzazione del complesso delle risorse che si rendono disponibili, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per la copertura degli oneri recati dalle norme del provvedimento. Il riepilogo degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle norme onerose, riferiti al periodo 2012-2014, è descritto nel prospetto allegato.

	norme onerose (in milioni di euro)											
				Snf		Fa	bbisog	no	Inde	ebitamento		
articolo	comma	descrizione	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
3	10	Crediti tributari di modesta entità	2,0	4,0	4,0	1,2	2,4	2,4	1,2	2,4	2,4	
4	11	Soppressione addizionale accisa energia elettrica	180,0	239,0	239,0	180,0	239,0	239,0	180,0	239,0	239,0	
8	16, l. e)	Immobili all'estero	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
8	16, l. h)	Bollo attività finanziarie all'estero	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,7	0,9	0,9	1,7	
8	24	agenzia entrate					8,0	8,0		8,0	8,0	
		TOTALE ONERI	184,6	245,6	246,4	183,8	252,0	252,8	183,8	252,0	252,8	

	2011	-2,4	-239,0		-1,7	-1,7	299,0	0,8	54.2	8,0	46,2
	Indebitamento	-2,4	-239,0		-1,7	6'0-	299,0	8,0	55.0	8,0	47,0
DL FISCALE - effetti in milioni di euro	Inde	-1,2	-180,0		-1,7	6'0-	249,0		65.2	0,0	65,2
	2010	-2,4	-239,0		-1,7	-1,7	299,0	8,0	54.2	8,0	46,2
euro	Fabbisagno	-2,4	-239,0		-1,7	6,0-	299,0	0,8	55.0	8,0	47,0
li euro	F 7000	-1,2	-180,0		-1,7	6'0-	249,0		65.2	0,0	65,2
ı milioni d	2014	-4,0		239,0	-1,7	-1,7		-299,0	-7.4	-60,0	52,6
- effetti ir	Snf	-4,0		239,0	-1,7	6'0-		-299,0	9'9	-60,0	53,4
JL FISCALE	2012	-2,0		180,0	-1,7	6'0-		-249,0	9,4	0'69-	64,4
7	otik s	+	+-	Ú	+	4.	+	υυ			Н
	e/s	a	υ	vs.	a	υ	ψ	מ מ	Φ	s	
	descrizione	TITOLO I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA Crediti tributari di modesta entità	Soppressione addizionale accisa energia elettrica	Riduzione concorso RSS al Patto di stabilità interno TITOLO II - EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA	Immobili all'estero	Bollo attività finanziarie all'estero	Contrasto abusi utilizzo crediti IVA in compensazione	Contrasto abusi utilizzo crediti IVA in compensazione Misure organizzative per l'Agenzia delle Entrate	totale entrate	totale spese	Saldo
	comma	10	10	11	16 lett. e)	16 lett. h)	21	21 24			
	articolo	3	4	4	∞	∞	∞	∞ ∞			